IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. VII - Luglio 1931

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI. Enciclica *Quadragesimo anno*, su la questione e l'ordine sociale, p. 193 - S. R. Rota. *Taurinen.* Dei diritti di un parroco di collegiata, p. 207. — STUDI, Prolegomeni alla Codificazione del diritto canonico orientale, p. 213. — QUESITI MINORI (n. 29-31), p. 219. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 221. — FATTI DEL MESE, p. 224.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Enciclica su la questione sociale e operaia (Continuazione, vedi p. 183).

III. E veramente profonde sono le mutazioni che dai tempi di Leone XIII in qua hanno subìto tanto il regime economico quanto il socialismo.

E anzi tutto, che le condizioni economiche siano profondamente trasformate è una cosa a tutti evidente. E voi sapete, Venerabili Fratelli e diletti Figli, che il Nostro Predecessore, di f. m., nella sua Enciclica contemplava sopra tutto quell'ordinamento economico in cui generalmente si contribuisce all'attività economica dagli uni col capitale, dagli altri con il lavoro, secondo che egli definiva con felice espressione: « Non può esservi capitale senza lavoro nè lavoro senza capitale » (1).

Orbene, Leone XIII si sforzò a tutto potere di disciplinare questo ordinamento economico, secondo le norme della rettitudine, sicchè è evidente che esso non è in sè da condannarsi. E infatti non è di sua natura vizioso: allora però viola il retto ordine, quando il capitale vincola a sè gli operai ossia la classe proletaria col fine e con la condizione di sfruttare a suo arbitrio e vantaggio le imprese e quindi l'economia tutta, senza far caso, nè della dignità umana degli operai, nè del carattere sociale dell'economia, nè della stessa giustizia sociale e del bene comune.

Vero è che neppure oggi è questo il solo ordinamento economico vigente in ogni luogo; un'altra forma vi è che novera ancora grande moltitudine di persone, importante per numero e potere, quale, ad esempio, la classe degli agricoltori, in cui la maggior parte del genere umano si procura con probo e onesto lavoro quanto è necessario alla vita. Anch'essa ha le sue angustie e le sue difficoltà, alle quali allude il Nostro Predecessore in parecchi tratti della Sua Enciclica e Noi pure in questa vi abbiamo più di una volta accennato.

Ma l'ordinamento capitalistico dell'economia, col dilatarsi dell'industrialismo per tutto il mondo, dopo l'Enciclica di Leone XIII si è venuto esso

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 15.

pure allargando per ogni dove, a segno tale da invadere e penetrare anche nelle condizioni economiche e sociali di quelli che si trovano fuori della sua cerchia, introducendovi insieme coi vantaggi anche gli svantaggi e i difetti suoi propri, e lasciandovi in certo modo la sua impronta. Perciò quando invitiamo a studiare le trasformazioni che l'ordinamento capitalistico dell'economia sortì dopo il tempo di Leone XII, non solamente procuriamo il bene di coloro che abitano in paesi dominati dal capitale e dall'industria, ma di tutto intero il genere umano.

E in primo luogo quello che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi ha solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e piacimento.

Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni, dominano il credito e padroneggiano i prestiti; onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia; sicchè nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare.

Una tale concentrazione di forze e di potere, che è quasi la nota specifica della economia contemporanea, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza.

A sua volta poi la concentrazione stessa di ricchezze e di potenza genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si combatte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanitamente per il predominio sul potere politico, per valersi delle sue forze e della sua influenza nelle competizioni economiche: infine si lotta tra gli stessi Stati, e perchè le Nazioni adoperano le loro forze e la potenza politica a promuovere i vantaggi economici dei propri cittadini, o perchè applicano il potere e le forze economiche a troncare le questioni politiche sorte fra le Nazioni.

Ultime conseguenze dello spirito individualistico nella vita economica sono poi quelle che voi stessi, Venerabili Fratelli e diletti Figli, vedete e deplorate: la libera concorrenza cioè si è da se stessa distrutta; alla libertà del mercato è sottentrata la egemonia economica; alla bramosia del lucro è seguìta la sfrenata cupidigia del predominio; e tutta l'economia è così divenuta orribilmente dura, inesorabile, crudele. A ciò si aggiungono i danni gravissimi che sgorgano dalla deplorevole confusione delle ingerenze e servigi propri dell'autorità pubblica con quelli della economia stessa: quale, per citarne uno solo tra i più importanti, l'abbassarsi della dignità dello Stato che si fa servo e docile strumento delle passioni e ambizioni umane, mentre dovrebbe assidersi quale sovrano e arbitro delle cose, libero da ogni passione di partito e intento al solo bene comune e alla giustizia. Nell'ordine poi delle relazioni internazionali, da una stessa fonte sgorgò una doppia corrente: da una parte, il nazionalismo o anche l'imperialismo economico, dall'altra non meno funesto ed esecrabile, l'internazionalismo bancario o imperialismo internazionale del danaro, per cui la patria è dove si sta bene.

Ora con quali mezzi si possa rimediare a un male così profondo, già l'abbiamo indicato nella seconda parte di questa Enciclica, dove ne abbiamo trattato di proposito sotto l'aspetto dottrinale: qui ci basterà ricordare la sostanza del Nostro insegnamento. Essendo dunque l'ordinamento economico moderno fondato particolarmente sul capitale e sul lavoro, devono essere conosciuti e praticati i precetti della retta ragione, ossia della filosofia sociale cristiana, concernenti i due elementi menzionati e le loro relazioni. Così, per evitare l'estremo dell'individualismo da una parte, come del socialismo dall'altra, si dovrà sopra tutto avere riguardo del pari alla doppia natura, individuale e sociale, propria tanto del capitale o della proprietà, quanto del lavoro. Le relazioni quindi fra l'uno e l'altro devono essere regolate secondo le leggi di una esattissima giustizia commutativa, appoggiata alla carità cristiana. È necessario che la libera concorrenza, confinata in ragionevoli e giusti limiti, e più ancora che la potenza economica siano di fatto soggetti all'autorità pubblica in ciò che concerne l'officio di questa. Infine le istituzioni dei popoli dovranno venire adattando la società tutta quanta alle esigenze del bene comune, vale a dire alle leggi della giustizia sociale; onde seguirà necessariamente che una sezione così importante della vita sociale, qual'è l'attività economica, verrà a sua volta ricondotta ad un ordine sano e bene equilibrato.

Non meno profonda che quella dell'ordinamento economico è la trasformazione che dal tempo di Leone XIII ebbe il socialismo, con cui specialmente lottò il Nostro Predecessore. Allora infatti esso poteva quasi dirsi uno e propugnatore di principii dottrinali ben definiti o raccolti in un sistema: ora invece va diviso in due partiti principali, discordanti per lo più fra loro e inimicissimi, ma pur tali che nessuno dei due si scosta dal fondamento proprio di ogni socialismo, e contrario alla fede cristiana.

Un partito infatti del socialismo andò soggetto alla trasformazione stessa che abbiamo spiegato sopra, rispetto all'economia capitalistica, e precipitò nel comunismo; il quale insegna e persegue due punti, nè già per vie occulte o per rigiri, ma alla luce aperta e con tutti i mezzi, anche più violenti: una lotta di classe la più accanita e l'abolizione assoluta della proprietà privata. E nel perseguire i due intenti non v'ha cosa che esso non ardisca, niente che rispetti; e dove si è impadronito del potere, si dimostra tanto crudele e selvaggio, che sembra cosa incredibile e mostruosa. Di che sono prova le stragi spaventose e le rovine ch'esso ha accumulato sopra vastissimi paesi dell'Europa orientale e dell'Asia. Quanto poi sia nemico dichiarato della santa Chiesa e di Dio stesso, è cosa purtroppo dimostrata dall'esperienza e a tutti notissima. Non crediamo perciò necessario premunire i figli buoni e fedeli della Chiesa contro la natura empia e ingiusta del comunismo; ma non possiamo tuttavia, senza un profondo dolore, vedere l'incuria e l'indifferenza di coloro che mostrano di non dar peso ai pericoli imminenti, e con una passiva fiacchezza lasciano che si propaghino per ogni parte quegli errori, da cui sarà condotta a morte la società tutta intiera con le stragi e la violenza. Ma sopra tutto meritano di essere condannati coloro che trascurano di sopprimere o trasformare quelle condizioni di cose, che

esasperano gli animi dei popoli e preparano con ciò la via alla rivoluzione e alla rovina della società.

Più moderato è l'altro partito che ha conservato il nome di socialismo; giacchè non solo professa di rigettare il ricorso alla violenza, ma se non ripudia la lotta di classe e l'abolizione della proprietà privata, la mitiga almeno con attenuazioni e temperamenti. Si direbbe quindi che, spaventato dei suoi principii e delle conseguenze che ne trae il comunismo, il socialismo si pieghi e in qualche modo si avvicini a quelle verità che la tradizione cristiana ha sempre solennemente insegnate; poichè non si può negare che le sue rivendicazioni si accostino talvolta, e molto da vicino, a quelle che propongono a ragione i riformatori cristiani della società.

La lotta di classe, infatti, quando si astenga dagli atti di inimicizia e dall'odio vicendevole, si trasforma a poco a poco in una onesta discussione, fondata nella ricerca della giustizia: discussione che non è certo quella felice pace sociale che tutti vagheggiamo, ma che può e deve essere un punto di partenza per giungere alla mutua cooperazione delle classi. Così anche la guerra dichiarata alla proprietà privata si viene sempre più tranquillando e restringendosi a tal segno, che al fine non viene più assalita in sè la proprietà dei mezzi di produzione, ma una certa egemonia sociale, che la proprietà contro ogni diritto si è arrogata e usurpata. E infatti tale supremazia non deve essere propria dei semplici padroni, ma del pubblico potere. Con ciò si può giungere insensibilmente fino al punto che le massime del socialismo più moderato non discordino più dai voti e dalle rivendicazioni di coloro, che fondati sui principii cristiani si studiano di riformare la società umana. E in verità si può ben sostenere, a ragione, esservi certe categorie di beni da riserbarsi solo ai pubblici poteri, quando portano seco una tale preponderanza economica che non si possa lasciare in mano ai privati cittadini senza pericolo del bene comune.

Cotali giuste rivendicazioni e desiderii non hanno più nulla che ripugni alla verità cattolica e molto meno sono rivendicazioni proprie del socialismo. Quelli dunque che a queste sole mirano non hanno ragione di dar il nome al socialismo.

Nè perciò si dovrà credere che quei partiti o gruppi di socialisti, che non sono comunisti, siansi ricreduti tutti a tal segno, o di fatto o nel loro programma. No, perchè essi per lo più non rigettano nè la lotta di classe nè l'abolizione della proprietà, ma solo la vogliono in qualche modo mitigata. Senonchè, essendosi i loro falsi principii così mitigati e in qualche modo cancellati, ne sorge, o piuttosto viene mosso da qualcuno, il dubbio: se per sorte anche i principii della verità cristiana non si possano in qualche modo mitigare o temperare, per andare così incontro al socialismo e quasi per una via media accordarsi insieme. E vi ha di quelli che nutrono la vana speranza di trarre a noi in questo modo i socialisti. Vana speranza, diciamo! Quelli infatti, che vogliono essere apostoli tra i socialisti, devono professare apertamente e sinceramente, nella sua pienezza e integrità, la verità cristiana, ed in nessuna maniera usare connivenza con gli errori. Che, se veramente vogliono essere banditori del Vangelo, devono studiarsi anzitutto di far vedere ai socialisti, che le loro rivendicazioni, in quanto hanno di giusto,

si possono molto più validamente sostenere coi principii della fede cristiana e molto più efficacemente promuovere con le forze della cristiana carità.

Ma che dire nel caso che, rispetto alla lotta di classe e alla proprietà privata, il socialismo sia realmente così mitigato e corretto da non aver più nulla che gli si possa rimproverare su questi punti? Ha con ciò forse rinunziato ai suoi principii, alla sua natura contraria alla religione cristiana? Qui sta il punto, su cui molte anime si trovano esitanti. E non pochi sono pure i cattolici, i quali ben conoscendo come i principii cristiani non possono essere ne abbandonati nè cancellati, sembrano rivolgere lo sguardo a questa Santa Sede e dimandare con ansia, che decidiamo se questo socialismo si sia ricreduto dei suoi errori a tal segno, che senza pregiudizio di nessun principio cristiano, si possa ammettere e in qualche modo battezzare. Ora per soddisfare, secondo la Nostra sollecitudine paterna, a questi desiderii, proclamiamo che il socialismo, sia considerato come dottrina, sia considerato come fatto storico, sia come « azione », se resta veramente socialismo, anche dopo aver ceduto alla verità e alla giustizia su quei punti che abbiamo detto, non può conciliarsi con gli insegnamenti della Chiesa cattolica. Giacchè il suo concetto della società è quanto può dirsi opposto alla verità cristiana.

Infatti, secondo la dottrina cristiana, il fine per cui l'uomo dotato di una natura socievole, si trova su questa terra, è questo che, vivendo in società e sotto un'autorità sociale ordinata da Dio (1), coltivi e svolga pienamente tutte le sue facoltà, a lode e gloria del Creatore; e adempiendo fedelmente i doveri della sua professione o della sua vocazione, qualunque sia, giunga alla felicità temporale ed insieme all'eterna. Il socialismo, al contrario, ignorando o trascurando al tutto questo fine sublime, sia dell'uomo come della società, suppone che l'umano consorzio non sia istituito se non in vista del solo benessere.

Infatti, da ciò che una divisione conveniente del lavoro, più efficacemente che lo sforzo diviso degli individui, assicura la produzione, i socialisti deducono che l'attività economica, nella quale essi considerano solamente il fine materiale, deve per necessità essere condotta socialmente. E da siffatta necessità, secondo essi, deriva che gli uomini sono costretti, per ciò che spetta la produzione, a sottomettersi interamente alla società; anzi il possedere una maggior abbondanza di ricchezze che possa servire alle comodità della vita, è stimato tanto che gli si debbono posporre i beni più alti dell'uomo, specialmente la libertà, sacrificandoli tutti alle esigenze di una produzione più efficace. Questo pregiudizio dall'ordinamento « socializzato » della produzione portato alla dignità umana, essi credono che sarà largamente compensato dall'abbondanza dei beni, che gli individui ne ritrarranno per poterli applicare alle comodità e alle convenienze della vita secondo i loro piaceri. La società dunque, qual'è immaginata dal socialismo, non può esistere nè concepirsi disgiunta da una costrizione veramente eccessiva, e d'altra parte resta in balìa di una licenza non meno falsa, perchè mancante di una vera autorità sociale; poichè questa non può fondarsi sui vantaggi

(1) Cfr. *Rom.*, XIII, 1.

temporali e materiali, ma solo può venire da Dio Creatore e fino ultimo di tutte le cose (1).

Che se il socialismo, come tutti gli errori, ammette pure qualche parte di vero (il che del resto non fu mai negato dai Sommi Pontefici), esso tuttavia si fonda in una dottrina della società umana, tutta sua propria e discordante dal vero cristianesimo. Socialismo religioso e socialismo cristiano sono dunque termini contradittorii: nessuno può essere buon cattolico ad un tempo e *vero* socialista.

Tutte queste verità pertanto, da Noi richiamate e confermate solennemente con la Nostra autorità, si debbono applicare del pari a una cotale nuova forma e condotta del socialismo, poco nota finora in verità, ma che al presente si va diffondendo tra molti gruppi di socialisti. Esso attende sopratutto a informare di sè gli animi ed i costumi; particolarmente alletta sotto colore di amicizia la tenera infanzia per trascinarla seco, ma abbraccia altresì la moltitudine degli uomini adulti; per formare infine l'« uomo socialistico », sul quale vuole appoggiare l'umana società, plasmata secondo le massime del socialismo.

Senonchè, avendo Noi spiegato già largamente nella Nostra Enciclica *Divini illius Magistri* su quali principii si fondi e quali fini intenda l'educazione cristiana (2), è tanto chiaro ed evidente che ad essi contraddice quanto fa e cerca tal socialismo educatore che non occorre altra dichiarazione. Ma quanto siano gravi e terribili i pericoli che questo socialismo porta seco, sembra che l'ignorino o non vi diano gran peso coloro che non si curano punto di resistervi con zelo e coraggio secondo la gravità della cosa. È Nostro dovere pastorale quindi mettere costoro in guardia dal danno gravissimo e imminente; e si ricordino tutti che di cotesto socialismo educatore è padre bensì il liberalismo, ma l'erede è e sarà il bolscevismo.

Da ciò, Venerabili Fratelli, voi potete intendere con quanto dolore vediamo, in alcuni paesi specialmente, non pochi dei Nostri figli – di cui non possiamo persuaderCi che abbiano abbandonato del tutto la vera fede e la buona volontà – aver disertato il campo della Chiesa per passare alle file del socialismo: gli uni professandosi apertamente socialisti e professandone le dottrine; gli altri per indifferenza, o anche con ripugnanza, per aggregarsi alle associazioni che si professano o sono di fatto socialistiche.

Con paterna ansietà Noi andiamo pensando e investigando come sia potuto accadere una tanta aberrazione, e Ci sembra di sentire che molti di essi Ci rispondano a loro scusa: la Chiesa e quelli che alla Chiesa si proclamano più aderenti, favoriscono i ricchi, trascurando gli operai e non se ne dànno pensiero alcuno: perciò aver essi dovuto, a fine di provvedere a sè, aggregarsi alle schiere dei socialisti.

Ed è questa, senza dubbio, cosa ben lagrimevole, Venerabili Fratelli, che vi siano stati e ancora vi siano di quelli che, dicendosi cattolici, quasi non ricordino la legge sublime della giustizia e della carità, la quale non solamente ci prescrive di dare a ciascuno quello che gli tocca, ma ancora di soc-

(1) Encicl. *Diuturnum* del 9 giugno 1881.
(2) Encicl. *Divini illius Magistri* del 31 dicembre 1929.

correre ai nostri fratelli indigenti come a Cristo medesimo (1); e, cosa ancora più grave, per ansia di guadagno non temono di opprimere i lavoratori. E vi ha pure chi abusa della religione stessa, facendo del suo nome un paravento alle proprie ingiuste vessazioni per potersi sottrarre alle rivendicazioni pienamente giustificate degli operai. Noi non resteremo mai di riprovare una simile condotta; poichè sono costoro la causa per cui la Chiesa, senza averlo punto meritato, ha potuto aver l'apparenza, e quindi essere accusata, di prendere parte per i ricchi e di non aver alcun senso di pietà per le pene di quelli che si trovano come diseredati della loro parte di benessere in questa vita. Ma che questa apparenza e questa accusa sia immeritata ed ingiusta, la storia tutta della Chiesa dà testimonianza; e l'Enciclica stessa, di cui celebriamo l'anniversario, è la più splendida prova della somma ingiustizia di simili contumelie e calunnie, avventate contro la Chiesa e i suoi insegnamenti.

Ma per quanto provocati dagli insulti e trafitti nel cuore di padre, siamo ben lungi dal rigettare da Noi questi figli, sebbene così miseramente traviati, e lontani dalla verità e dalla salvezza. Con tutto l'ardore anzi e con tutta la più viva sollecitudine li invitiamo di ritornare al materno seno della Chiesa. E Dio faccia che prestino orecchio alla Nostra voce! Ritornino donde sono partiti, alla casa cioè del Padre, e ivi perseverino dove è il loro proprio luogo, tra le file cioè di quelli che seguendo gli insegnamenti di Leone XIII, da Noi ora solennemente rinnovati, si studiano di ristaurare la società secondo lo spirito della Chiesa, rassodandovi la giustizia e la carità sociale. E si persuadano essi che non potranno mai trovare altrove una felicità maggiore, anche su questa terra, se non vicino a Colui che per amore nostro « essendo ricco, diventò povero, affinchè della povertà di Lui diventassimo ricchi » (2), che fu povero e in mezzo alle fatiche fino dalla Sua giovinezza, che invita a Sè tutti gli oppressi dalla fatica e dalle afflizioni per dar loro un pieno conforto nella carità del Suo Cuore (3); e che infine, senza accettazione di persone, richiederà di più da quelli ai quali avrà dato di più (4) e « renderà a ciascuno secondo il suo operato (5).

Ma se consideriamo la cosa con più diligenza e più a fondo, chiaramente vediamo che a questa tanto desiderata ristaurazione sociale deve precedere l'interno rinnovamento dello spirito cristiano, dal quale purtroppo si sono allontanati tanti di coloro che si occupano in cose economiche; se no, tutti gli sforzi cadranno a vuoto, non costruendosi l'edifizio su la roccia, ma su la mobile arena (6).

E infatti, Venerabili Fratelli e diletti Figli, abbiamo dato uno sguardo all'odierno ordinamento economico e l'abbiamo trovato guasto profondamente. Di poi, richiamato a nuovo esame il comunismo e il socialismo, e tutte le

(1) Lett. di S. Giacomo, cap. 2.
(2) *II Cor.*, VIII, 9.
(3) Matth., XI, 28.
(4) Cfr. Luc., XII, 48.
(5) Matth., XVI, 27.
(6) Cfr. Matth., VII, 24.

loro forme, anche più mitigate, abbiamo trovato che sono molto lontani dagli insegnamenti del Vangelo.

Quindi, per usare le parole del Nostro Predecessore, « se un rimedio si vuole dare alla società umana, questo non sarà altro che il ritorno alla vita e alle istituzioni cristiane » (1). Giacchè questo solo può distogliere gli occhi degli uomini affascinati e al tutto immersi nelle cose transitorie di questo mondo e innalzarli al cielo; questo solo può portare efficace rimedio alla troppa sollecitudine per i beni caduchi, che è l'origine di tutti i vizi. Del quale rimedio chi può negare che la società umana non abbia al presente un sommo bisogno?

Tutti quasi unicamente si atterriscono degli sconvolgimenti, delle stragi delle ruine temporali. Ma se consideriamo i fatti con occhio cristiano, com'è dovere, che cosa sono tutti questi mali in paragone della rovina delle anime? Eppure si può, dire senza temerità essere tale oggi l'andamento della vita sociale ed economica, che un numero grandissimo di persone trova le difficoltà più gravi nell'attendere a quell'uno necessario, all'opera capitale fra tutte, quella della propria salute eterna.

Di queste innumerevoli pecorelle costituiti Pastore e Tutore dal Principe dei Pastori, che le redense col suo sangue, non possiamo contemplare con indifferenza tale sommo pericolo; che anzi, memori dell'ufficio pastorale, con paterna sollecitudine andiamo di continuo ripensando come recare ad esse aiuto, ricorrendo altresì allo studio indefesso di altri, che vi sono impegnati per debito di giustizia e di carità. Che cosa gioverebbe infatti che gli uomini con un più saggio uso delle ricchezze si rendessero più capaci di fare acquisto anche di tutto il mondo, se poi ne ricevessero danno per l'anima? (2). Che cosa gioverebbe insegnar loro sicuri principii intorno all'economia, se poi si lasciano trascinare dalla sfrenata cupidigia e dal gretto amor proprio a tal segno che pur « avendo uditi gli ordini del Signore, abbiano poi a fare tutto all'opposto? » (3).

Questa defezione della vita sociale ed economica dalla legge cristiana e l'apostasia che ne consegue di molti operai dalla fede cattolica hanno la loro radice e la loro fonte negli affetti disordinati dell'anima, triste conseguenza del peccato originale che ha distrutto l'equilibrio meraviglioso delle facoltà umane; sicchè l'uomo facilmente trascinato da perverse cupidigie viene fortemente spinto ad anteporre i beni caduchi di questo mondo a quelli imperituri del cielo. Di qui una sete insaziabile di ricchezze e di beni temporali che, se in ogni tempo fu solita a spingere gli uomini a trasgredire le leggi di Dio e calpestare i diritti del prossimo, oggi col moderno ordinamento economico, offre alla fragilità umana incentivi assai più numerosi. E poichè l'instabilità della vita economica e specialmente del suo organismo richiede uno sforzo sommo e continuo di quanti vi si applicano, alcuni vi hanno indurato la coscienza a tal segno che si dànno a credere lecito l'aumentare i guadagni in qualsiasi modo e difendere poi con ogni mezzo dalle repentine vicende della fortuna le ricchezze accumulate con tanti sforzi.

(1) Encicl. *Rerum novarum.*, n. 22.
(2) Cfr. MATTH., XVI, 26.
(3) Cfr. *Iudic.*, II, 17.

I facili guadagni, che l'anarchia del mercato apre a tutti, allettano moltissimi allo scambio e alla vendita, e costoro unicamente agognando di fare guadagni pronti e con minima fatica, con la sfrenata speculazione fanno salire e abbassare i prezzi secondo il capriccio e l'avidità loro, con tanta frequenza, che mandano fallite tutte le sagge previsioni dei produttori. Le disposizioni giuridiche poi ordinate a favorire la cooperazione dei capitali, mentre dividono la responsabilità e restringono il rischio del negoziare, hanno dato ansa alla più biasimevole licenza; giacchè vediamo che, scemato l'obbligo di dare i conti, viene attenuato il senso di responsabilità nelle anime, e sotto la coperta difesa di una società che chiamano anonima, si commettono le peggiori ingiustizie e frodi, e i dirigenti di queste associazioni economiche, dimentichi dei loro impegni, tradiscono non rare volte i diritti di quelli di cui avevano preso ad amministrare i risparmi. Nè per ultimo si può omettere di condannare quegli ingannatori che, non curandosi di soddisfare alle oneste esigenze di chi si vale dell'opera loro, non si peritano invece di aizzare le cupidigie umane, per venirle poi sfruttando a proprio guadagno.

Questi così gravi inconvenienti non potevano essere emendati, o piuttosto prevenuti, se non da una severa disciplina morale, rigidamente mantenuta dall'autorità sociale. Ma questa purtroppo mancò. Infatti, avendo il nuovo ordinamento economico cominciato appunto quando le massime del razionalismo erano penetrate in molti e vi avevano messo radici, ne nacque in breve una scienza economica separata dalla legge morale; e per conseguenza alle passioni umane si lasciò libero il freno.

Quindi avvenne che in molto maggior numero di prima furono quelli che non si diedero più pensiero di altro che di accrescere ad ogni costo la loro fortuna, e cercando sopra tutte le cose e in tutto i loro propri interessi, non si fecero coscienza neppure dei più gravi delitti contro gli altri. I primi poi che si misero per questa via larga che conduce alla perdizione (1), trovarono molti imitatori della loro iniquità sia per l'esempio dalla loro appariscente riuscita, sia per il fasto insolito delle loro ricchezze, sia per il deridere che fecero, quasi vittima di scrupoli insulsi, la coscienza altrui, sia infine schiacciando i loro competitori più timorati.

Così, traviando dal retto sentiero i dirigenti dell'economia, fu naturale che anche il volgo degli operai venisse precipitando nello stesso abisso, e ciò tanto più che molti dei soprastanti delle officine sfruttavano i loro operai come semplici macchine, senza curarsi delle loro anime, anzi neppure pensando ai loro interessi superiori. E in verità fa orrore il considerare i gravissimi pericoli a cui sono esposti nelle moderne officine i costumi degli operai (dei giovani specialmente) e il pudore delle giovani e delle donne, agli impedimenti che spesso il presente ordinamento economico e sopra tutto le condizioni affatto irrazionali dell'abitazione recano all'unione e all'intimità della vita di famiglia; alle difficoltà di santificare debitamente i giorni di festa; all'universale indebolimento di quel senso veramente cristiano, onde prima anche persone rozze e ignoranti sapevano elevarsi ad alti ideali, laddove ora è sottentrata l'unica ansia di procacciarsi comecchessia la vita quoti-

(1) Cfr. MATTH., VII, 13.

diana. E così il lavoro corporale, che la divina Provvidenza, anche dopo il peccato originale, aveva stabilito come esercizio in bene del corpo insieme e dell'anima, si viene convertendo in uno strumento di perversione: la materia inerte, cioè, esce nobilitata dalla fabbrica, le persone invece vi si corrompono e avviliscono.

A una strage così dolorosa di anime, che durando farà cadere a vuoto ogni sforzo di rigenerazione della società, non si può rimediare altrimenti se non col ritorno manifesto e sincero degli uomini alla dottrina evangelica ai precetti cioè di Colui che solo ha parole di vita eterna (1), e quindi parole tali che, « passando cielo e terra, esse non passeranno mai » (2). Così quanti sono veramente sperimentati nelle cose sociali, invocano con ardore quella che chiamano perfetta « razionalizzazione » della vita economica. Ma un tale ordinamento, che Noi pure ardentemente desideriamo e con fervido studio promuoviamo, riuscirà monco affatto e imperfetto, se tutte le forme dell'attività umana amichevolmente non si accordino ad imitare ed a raggiungere, per quanto è dato all'uomo, la maravigliosa unità del disegno divino; quell'ordine perfetto, diciamo, che a gran voce proclama la Chiesa e la stessa retta ragione richiede: che cioè le cose tutte siano indirizzate a Dio come a primo e supremo termine di ogni attività creata, e tutti i beni creati siano riguardati come semplici mezzi, dei quali in tanto si deve far uso in quanto conducono al fine supremo. Nè si deve credere che perciò le professioni lucrative siano meno stimate, ovvero ritenute come poco conformi alla dignità umana. Al contrario, anzi, noi impariamo a riconoscere in esse con venerazione la manifesta volontà del Creatore, il quale ha posto l'uomo sulla terra perchè la venga lavorando e facendola servire alle sue molteplici necessità. Nè si proibisce a quelli che attendono alla produzione, l'accrescere nei giusti e debiti modi la loro fortuna; anzi la Chiesa insegna essere giusto che chiunque serve alla comunità e l'arricchisce con l'accrescere i beni della comunità stessa, ne divenga anch'egli più ricco, secondo la sua condizione; purchè tutto ciò si cerchi col debito ossequio alla legge di Dio e senza danno dei diritti altrui, e se ne faccia un uso conforme all'ordine della fede e della retta ragione. Che se queste norme saranno da tutti, in ogni luogo e sempre mantenute, non solamente la produzione e l'acquisto dei beni, ma anche l'uso delle ricchezze, che ora si vede così spesso disordinato, verrà tosto ricondotto nei limiti dell'equità e della giusta distribuzione. Così alla sordida cupidigia dei soli interessi propri, che è l'obbrobrio e il grande peccato del nostro secolo, si opporrà davvero e col fatto la regola, soavissima insieme ed efficacissima, della moderazione cristiana, onde l'uomo deve cercare anzi tutto il regno di Dio e la sua giustizia, ritenendo per certo che i beni temporali gli saranno dati per giunta, in quanto sarà bisogno, in forza della sicura promessa della liberalità divina (3).

Se non che, per assicurare appieno queste riforme, è necessario che si aggiunga alla legge della giustizia la legge della carità, « la quale è il vincolo

(1) Cfr. Ioan., VI, 70.
(2) Cfr. Matth., XXIV, 35.
(3) Cfr. Matth., VI, 33.

della perfezione » (1). Quanto dunque s'ingannano quei riformatori imprudenti, i quali solo curando l'osservanza della giustizia e della sola giustizia commutativa, rigettano con alterigia il concorso della carità! Certo, la carità non può essere chiamata a far le veci della giustizia, dovuta per obbligo e iniquamente negata. Ma quando pure si supponga che ciascuno abbia ottenuto tutto ciò che gli spetta di diritto, resterà sempre un campo larghissimo alla carità. La sola giustizia infatti, anche osservata con la maggiore fedeltà, potrà bene togliere di mezzo le cause dei conflitti sociali, non già unire i cuori e stringere insieme le volontà. Ora tutte le istituzioni ordinate a consolidare la pace e promuovere il mutuo soccorso tra gli uomini, per quanto sembrino perfette, hanno il loro precipuo fondamento di sodezza nel legame vicendevole delle volontà, onde i soci vanno uniti fra loro; e mancando questo, come spesso vediamo per esperienza, riescono vane le migliori prescrizioni. Una verace intesa di tutti ad uno stesso bene comune non potrà dunque aversi altrimenti, che quando tutte le parti della società sentano di essere membri di una sola grande famiglia e figli di uno stesso Padre celeste, anzi di essere un solo corpo in Cristo e « membri gli uni degli altri (2), in modo che « se un membro patisce, patiscono insieme tutti gli alri » (3). Allora soltanto i ricchi e gli altri dirigenti muteranno la primitiva loro freddezza verso i loro fratelli più poveri, in calda e operosa affezione; ne accoglieranno le giuste domande con volto benigno e cuore largo; e, al bisogno, ne perdoneranno anche cordialmente le colpe e gli errori. Gli operai poi, dal loro canto, deposto sinceramente ogni sentimento di odio e di invidia, che i fautori della lotta di classe sfruttano tanto astutamente, non solo non disdegneranno il posto loro assegnato dalla Provvidenza divina nella società umana, ma l'avranno anzi in gran pregio, perchè ben consapevoli che essi cooperano davvero utilmente e onoratamente, ciascuno secondo il proprio grado e ufficio, al bene comune, e seguono in ciò più da vicino gli esempi di Colui che, essendo Dio, ha voluto essere sulla terra un operaio e stimato figlio di un operaio.

Da questa nuova diffusione pertanto dello spirito evangelico nel mondo, che è spirito di moderazione cristiana e di carità universale, sorgerà, speriamo, quella piena e desideratissima ristaurazione della umana società in Cristo e quella « pace di Cristo nel regno di Cristo » a cui fin dall'inizio del Nostro Pontificato abbiamo fermamente proposto di consacrare tutte le Nostre cure e la Nostra pastorale sollecitudine (4). E voi pure, Venerabili Fratelli, che insieme con Noi per mandato dello Spirito Santo governate la Chiesa di Dio (5), con molto lodevole zelo allo stesso intento, come a cosa capitale e al presente più necessaria che mai, indefessamente lavorate, in tutte le parti del mondo, anche nei paesi delle sacre Missioni tra gli infedeli. A voi dunque sian date le meritate lodi, ed insieme con voi a tutti quelli, sieno chierici o laici, che vediamo con gioia esservi ogni giorno compagni e validi

(1) *Colos.*, III, 14.
(2) *Rom.*, XII, 5.
(3) *I Cor.*, XII, 26.
(4) Cfr. Lett. Encicl. *Ubi arcano* del 23 dicembre 1922.
(5) Cfr. *Act.*, XX, 28.

cooperatori della stessa opera grandiosa. Diciamo i diletti figli Nostri ascritti all'Azione Cattolica, i quali con particolare studio si occupano con Noi della questione sociale, in quanto questa spetta e compete alla Chiesa per la sua stessa divina istituzione. E Noi li esortiamo tutti caldamente nel Signore che non perdonino a fatiche, non si lascino vincere da difficoltà, ma crescano ogni giorno più nello zelo e nel vigore (1). Ardua, per certo, è l'impresa che loro proponiamo, giacchè ben sappiamo che da una parte e dall'altra, sia tra le classi superiori come tra le inferiori della società, si oppongono in gran numero ostacoli e difficoltà da superare; ma non perciò si perdano essi di animo, nè si lascino a niun conto distogliere dal proposito. L'affrontare aspre battaglie è proprio dei cristiani; sostenere gravi fatiche è proprio di quelli che quali buoni soldati di Cristo (2) lo seguono più da vicino.

Fidati dunque nell'onnipotente aiuto di Colui, che « vuole salvi gli uomini tutti » (8), procuriamo con tutte le forze di giovare a quelle anime infelici, lontane da Dio, e distaccandole dalle cure temporali, nelle quali troppo si avviluppano, insegniamo loro a volgere con fiducia il desiderio alle cose eterne. Il che talvolta si otterrà più agevolmente di quanto a prima vista non sembrava forse sperabile; poichè, se nell'intimo dell'uomo anche più rotto all'iniquità si nascondono, come faville sotto la cenere, delle mirabili forze spirituali, testimoni non dubbi di quell'anima naturalmente cristiana, quanto più nel cuore di quei tanti che furono indotti in errore piuttosto per ignoranza e per le circostanze esteriori.

Del resto, alcuni lieti indizi di sociale rinnovamento si presagiscono già nelle stesse ordinate schiere degli operai, tra cui con somma Nostra allegrezza vediamo anche folti stuoli di giovani cattolici, i quali con docilità ricevono le ispirazioni della grazia divina e con incredibile zelo si studiano di guadagnare a Cristo i propri compagni. Nè meritano minor lode i capi delle associazioni operaie, i quali posposti i propri interessi ed unicamente solleciti del bene dei propri compagni, si argomentano di conciliare e promuovere con prudenza le loro giuste rivendicazioni con la prosperità di tutta la maestranza, nè per qualsivoglia impedimento o sospetto si lasciano rimuovere da questo nobile impegno. Che anzi vediamo pure in gran numero giovani destinati o per ingegno o per ricchezze ad occupare tra poco un bel posto tra i dirigenti della società, i quali si applicano con più intenso studio alle questioni sociali e dànno liete speranze di dedicarsi un giorno pienamente all'opera della ristaurazione sociale.

Le condizioni presenti, Venerabili Fratelli, ci additano la via che occorre tenere. Come in altre età della storia della Chiesa, noi dobbiamo lottare con un mondo ricaduto in gran parte nel paganesimo. Ora per ricondurre a Cristo le classi diverse di uomini che l'hanno rinnegato, è necessario anzi tutto scegliere nel loro seno e formare ausiliari della Chiesa, che ne comprendano lo spirito e i desiderii e sappiano parlare ai loro cuori con senso di fraterno amore. I primi ed immediati apostoli degli operai, devono essere

(1) Cfr. *Deuter*, XXXI, 7.
(2) Cfr. *II Tim.*, II, 3.
(3) Cfr. *I Tim.*, II, 4.

operai; industriali e commercianti gli apostoli degli industriali e degli uomini di commercio.

A voi sopra tutto, Venerabili Fratelli, e al vostro Clero spetta cercare con diligenza, scegliere con prudenza, formare ed istruire con opportunità questa schiera di laici apostoli, sia di operai come di padroni. Un'opera certamente ardua s'impone ai sacerdoti, e per sostenerla, tutti quelli che crescono alle speranze della Chiesa, debbono venirsi preparando con lo studio assiduo delle cose sociali. Ma sopra tutto è necessario che quelli da Voi applicati in modo particolare a questo ministero, si mostrino tali, cioè forniti di tanto squisito senso di giustizia, da opporsi con una costanza al tutto virile alle rivendicazioni esorbitanti ed alle ingiustizie, da qualunque parte vengano; è necessario che siano segnalati per prudenza e discrezione lontana da qualsiasi esagerazione; ma specialmente che siano intimamente compenetrati della carità di Cristo, che sola vale a sottomettere con forza e soavità i cuori e le volontà degli uomini alle leggi della giustizia e dell'equità. Questa è la via già più di una volta raccomandata dal felice esito, e che ora si deve seguire con ogni alacrità e senza titubanze.

Quanto poi ai cari figli Nostri scelti ad un'opera così grande, vivamente li esortiamo nel Signore a consacrarsi totalmente alla formazione delle anime lor oaffidate; en ell'adempimento di questo officio, il più sacerdotale ed apostolico, con opportunità si prevalgano di tutti i mezzi più efficaci dell'educazione cristiana, come istruzione della gioventù, istituzione di cristiane associazioni, fondazioni di circoli di studio, conformi alla regola della fede. Ma sopra tutto facciano grande stima e applichino a bene dei loro discepoli quel mezzo preziosissimo di rinnovamento individuale e sociale che Noi abbiamo additato negli Esercizi spirituali con la Enciclica *Mens Nostra*. Nella quale Enciclica abbiamo esplicitamente ricordato e caldamente raccomandato, con gli esercizi a pro dei laici tutti, anche i Ritiri in ispecie utilissimi per gli operai (1). In questa scuola infatti dello spirito non solo si formano gli ottimi cristiani, ma anche si addestrano i veri apostoli per qualsiasi condizione di vita, riscaldandoli alla fiamma del Cuore di Gesù Cristo. Da questa scuola, come gli Apostoli dal Cenacolo di Gerusalemme, usciranno uomini fortissimi nella fede, di costanza invitta nelle persecuzioni, ardenti di zelo e premurosi unicamente di propagare per ogni dove il regno di Cristo.

E certamente, ai nostri tempi più che mai si ha bisogno di tali valorosi soldati di Cristo che si affatichino con tutte le forze a preservare la famiglia umana dalla spaventosa rovina che la incoglierebbe, se, col disprezzo degli insegnamenti del Vangelo, si lasciasse prevalere un ordine di cose che conculca le leggi della natura non meno che quelle di Dio. La Chiesa di Cristo edificata sulla pietra incrollabile, non ha nulla da temere per sè, ben sapendo che le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa (2); sicura com'è, per la prova dell'esperienza di tanti secoli, che dalle tempeste anche più violente uscirà sempre più forte e gloriosa di nuovi trionfi. Ma il suo cuore di madre non può non commuoversi ai mali innumerevoli che

(1) Enciel. *Mens Nostra* del 20 dicembre 1929.
(2) MATTH., XVI, 18.

queste tempeste accumulerebbero sopra migliaia di uomini, e sopra tutto agli enormi danni spirituali che ne sgorgherebbero e che porterebbero alla rovina tante anime redente dal sangue di Cristo.

Tutto dunque deve essere tentato per distogliere la società umana da mali così grandi. A ciò debbono tendere i nostri lavori, a ciò le nostre cure e le nostre continue e ferventi preghiere a Dio. Perchè mediante il soccorso della grazia divina noi abbiamo in mano la sorte della famiglia umana.

Non permettiamo dunque, Venerabili Fratelli e diletti Figli, che i figliuoli di questo secolo si mostrino più accorti nel loro genere, che Noi i quali per divina bontà siamo i figliuoli della luce (1). Noi infatti vediamo con quale maravigliosa sagacia si adoperino a scegliersi aderenti operosi e formarseli atti a diffondere sempre più largamente i loro errori fra tutte le classi e in tutte le parti del mondo. Quando poi prendono ad impugnare la Chiesa di Cristo li vediamo mettere in tacere le varie loro interne dissensioni e costituire come un solo concorde esercito per raggiungere con l'unione delle forze il comune intento.

Ora, nessuno certamente ignora a quante e quanto grandi opere si stenda da per tutto l'indefesso zelo dei cattolici, sia in ordine al bene sociale ed economico, sia in materia scolastica e religiosa. Ma questa azione mirabile e faticosa non di rado perde di efficacia per la troppa dispersione delle forze. Si uniscano dunque tutti gli uomini di buona volontà, quanti sotto la guida dei Pastori della Chiesa amano di combattere questa buona pacifica battaglia di Cristo; e tutti, sotto la guida ed il magistero della Chiesa, secondo il genio, le forze, la condizione di ciascuno, cerchino di contribure in qualche misura a quella cristiana ristaurazione della società, che Leone XIII auspicò con l'immortale Enciclica *Rerum novarum*; non mirando a se stesso e agli interessi propri, ma a quelli di Gesù Cristo (2); non pretendendo d'imporre le proprie idee, comunque belle ed opportune esse sembrino, ma mostrandosi disposti a rinunziarvi per il bene comune, affinchè in tutto e sopra tutto Cristo regni, Cristo imperi, al quale sia « onore e gloria e potere nei secoli » (3).

E perchè così felicemente avvenga, a Voi tutti, Venerabili Fratelli e diletti Figli, quanti fate parte dell'immensa famiglia cattolica a Noi affidata, ma con un particolare affetto del Nostro cuore agli operai e a quanti altri lavorano nelle arti manuali, dalla divina Provvidenza a Noi più vivamente raccomandati, come pure ai padroni ed imprenditori cristiani, impartiamo con paterno amore l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il dì 15 di maggio del 1931, del Nostro Pontificato l'anno X.

PIUS PP. XI.

(1) Cfr. Luc., XVI, 8.
(2) Cfr. *Philipp.*, II, 21.
(3) *Apoc.*, V, 13.

Sacra Romana Rota.

Circa i diritti reciproci del curato e del Capitolo di una collegiata. (Continuazione, cfr. p. 191.)

Quoad dubia secundum et tertium arcte inter se connexa, circa curam actualem, certum est sive ex veteri iure, signanter ex praescriptis Concilii Tridentini, sive ex Codice, eamdem curam universam spectare Archipresbytero, exclusive et independenter a Capitulo. Ut enim traditur in cit. sententia *Fesulana*, *Iurium*, 17 martii 1914, coram Lega (op. et loc. cit.): « Tridentinum Concilium perpendens quam male administraretur animarum cura a capitulis seu collegiis, iussit in cap. 7, sess. VII, *De reform.*, deputandam istam esse vicariis, qui eam exercerent ut plurimum, remanente penes capitulum sola cura habituali, ut perpendit De Luca, in disc. IX, in *Adnot. ad Conc. Trid.* ». In Codice autem est aperta dispositio can. 452, § 2: « Persona moralis, cui paroecia sit pleno iure unita, habitualem tantum curam animarum retinere potest, servato quod ad actualem spectat, praescripto can. 471 »; itemque expresse quoad capitula, in can. 402; Et in cit. can. 471 decernitur: « § 4. Ad vicarium *exclusive* pertinet *tota* animarum cura cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus ad normam iuris comunis et secundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines ». Quae tamen statuta vel *laudabiles* consuetudines tenendum est, collato etiam can. 460, § 2, non eiusmodi esse posse, ut lex ipsa de universa cura ad vicarium demandata evertatur, prout impugnata sententia explicavit, ac similiter edixit sententia in alia causa *Taurinen. Iurium*, diei 2 ianuarii curr. an. 1930, coram Grazioli. Quamobrem, iuxta ius commune, dubium secundum affirmativa responsione dimittendum esset, seu in favorem Archipresbyteri; sed quoniam Capitulum contendit aliqua determinata officia actualis curae ex immemorabili usu se exercuisse, de vi huiusce exercitii superest videndum.

Codex revera in can. 415, in quo normas constituit quibus relationes iuridicae inter Capitulum et parochum regi debent, ac expresse determinat iura quae unicuique spectant, binos hos tantum exceptionis titulos admittit: *Nisi aliud ferat aut Sedis Apostolicae indultum, aut particularis conventio in erectione paroeciae inita et a loci Ordinario legitime probata.* Sed attenta generali dispositione can. 5 circa consuetudines quae vigeant contra Codicis praescripta: « Si quidem ipsis canonibus *expresse reprobentur*, tanquam iuris corruptelae corrigantur, licet sint immemorabiles, neve sinantur in posterum reviviscere; aliae, quae quidem centenariae sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro locorum et personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse »; quoniam in cit. can. 415 deest expressa reprobatio consuetudinum immemorabilium contra parochi iura, eaedem habendae sunt non eo ipso submotae, sed tolerari posse, iuxta prudens Ordinarii iudicium.

Verum Capituli cl. Patronus insistit heic agi non de consuetudinibus, sed de iuribus ex praescriptione quaesitis, quae, vi can. 4, integra manere debent; idque arguit, quia possessio centenaria vel immemorabilis cum indu-

cat, iuxta can. 63, § 2, praesumptionem concessi privilegii, hinc coniicere facit existentiam etiam tituli in cit. can. 415, § 1 requisiti; cui Patrono R.mus Promotor iustitiae, re quidem generatim inspecta, ratus est assentiendum.

Sed quaestione omnibus ex partibus in casu perpensa, censuerunt Patres instandum appellatae sententiae, quae complures rationes ad rem evolvit; prout etiam in praefata recentiore causa *Taurinen.*, diei 2 ianuarii huius anni, agnitum est agi de vera consuetudine, quoad partem a Capitulo, etsi ex tempore immemorabili, habitam in curae exercitio (pag. 28). Ac reapse cum Codex duos specificos titulos exceptionis in can. 415 requirit, iidem haud comparari posse videntur cum titulo putativo vel praesumpto, ut ex immemorabili possessione. Neque in contrarium satis dicendum est argumentum ex diuturna possessione, quibuslibet in adiunctis, corrivatum; nam secus Codex contrarias quoque consuetudines quae sint centenariae et immemoriales, praeservasset; quod est contra praescriptum can. 5.

Licet autem Capitulum, tanquam privata et particularis persona sit quidem capax praescriptionis, in themate agnoscitur agi non de vera praescriptione, sed de consuetudine, quae ad effectus iuris praedita esse debet conditionibus pro praescriptione requisitis. Siquidem Capitulum, utpote communitas quae legis ecclesiasticae saltem recipiendae capax est, consuetudinem inducere potest (can. 26); ipsum autem cum per actus uniformes, partem curae actualis sibi invocat, dicendum est non simpliciter laedere ius tertii, sed directe tendere ut per morem inductum vera lex subvertatur, ac reapse sibi asserere exemptionem a lege, edita nempe a Concilio Tridentino, et nunc, per can. 415, decretorie constituta. Ceteroquin, uti appellati Patres adnotarunt, non modo Doctores in casibus nostro consimilibus, frequenter loquuntur de consuetudine, verum etiam Codex pro clausula derogatoria adhibet formulam « reprobata contraria consuetudine », vel huiusmodi, tametsi de praescriptione agi videatur.

In facto. — Ut supra recoluimus, attento iure communi, nullum est dubium quin tota cura actualis competat Archipresbytero, privative et absque dependentia a Capitulo. Quod depromitur etiam ex fundationis bulla, ex qua nempe Archipresbyter, uti Card. De Luca, ab ipso Capitulo interrogatus, iam respondit: « est vicarius et minister necessarius, id habens in titulum a Sede Apostolica ex bulla erectionis... et independens in iis quae ad exercitium et ministerium suae curae pertinent ».

Sed disserendum est de iis iuribus, quae, ut enuntiavimus, Capitulum asseverat in omni memoria se exercuisse, quaeque eius Patronus ita iam recensuit: 1° ius funerandi; 2° ius domibus benedicendi tempore paschali cumulative cum Archipresbytero; 3° ius partem habendi in catechesi docenda; 4° ius confessiones fidelium excipiendi, canonicis competens vi officii; et 5° ius paschalem communionem administrandi. Verum de postremo iure, cum ex novo Codice inter functiones parocho reservatas non amplius annumeretur, non est contendendum.

Et quoad ius sacramentales confessiones audiendi vi beneficii vel officii, hodierni Canonici hic puncto suae instantiae se renuntiare nuperrime exposuerunt: « Rinunziare alla questione relativa al diritto del Capitolo di confessare *vi officii* »; eamque renuntiationem altera pars declaravit se minime

impugnare, ac praehabito favorabili voto Promotoris iustitiae, Nostrum Tribunal admisit (*in actis*): qua igitur attenta renuntiatione, eadem quaestio non est proposita (1).

Quod autem spectat ad ius funerandi seu sepulturam ecclesiasticam, quae complures partes complectitur, ut in can. 1204 significantur, Capitulum minime probavit immemorabili usu ea omnia officia se explevisse; atque ex actis resultat canonicos ex diuturna observantia tantum missam exsequialem adstante corpore celebrasse, et funera moderatos esse; reliqua vero officia funerum unum Archipresbyterum exercuisse. Per fere enim uniformes depositiones testium processus instructorii, etiam eorum qui ab Archipresbytero inducti fuere, demonstratur morem fuisse in omni memoria, ut missa praesente cadavere, quando nempe ordinatur, a canonicis, non excluso Archipresbytero, per vices, seu per turnum, celebretur. Circa vero ius funera moderandi, vulgo *orario e modalità del funerale*, haud plene concordes sunt testes, quia nonnulli illud ius Capitulo et Archipresbytero cumulative attribuunt; sed maioritas quidem testium, eorumque de re instructorum, fidem facit de diuturna fidelium observantia, qui suorum funera committere Capitulo consueverunt, deque immemorabili more ex quo Capitulum funera moderatur. Quae ex documentis quoque desumuntur. Statuta enim Capitularia, dum describunt Archipresbyteri munia in cap. XX, aiunt tantum de « corpore defunctorum levando »; itemque in pluribus aliis documentis notitia est de Archipresbyteri officio quoad corporum *levationem*, seu « la levata del cadavere »; quae, pariter ac translatio ad locum sepulturae, Archipresbytero utique spectat.

Circa ius Capituli domibus benedicendi tempore Paschatis, perpendenti documenta exoritur dubitatio, potissimum quia, labente saec. XVII, hac de re controversia agitata fuit, et Archipresbyter querelas contra Capitulum movit ob sui paroecialis iuris violationem. Sed in iudiciaria peracta inquisitione, testes paene concorditer deposuerunt de hoc iure cumulative exercito a Capitulo et Archipresbytero. Et quoniam dicti testes de visu per annos 40 circa hunc morem testificati sunt, seque audivisse de antecedenti tempore eandem observantiam et non aliam viguisse, consuetudo immemorabilis, intra descriptum ambitum, evincitur, scilicet de hoc cumulativo iure Capituli et Archipresbyteri.

Postremo circa ius Capituli ad quandam partem in docenda catechesi, ex testimoniis in processu collectis ostenditur canonicos ex immemorabili usu solitos fuisse tradere nonnisi catechesim altiorem, quam appellant « *catechismo ragionato* » dum Archipresbyter catecheticam puerorum institutionem semper sustinuit, quod et Capitulum admittit: idque ex documentis quoque resultat: quare de canonicorum iure ad hoc munus, intra memoratos limites, constat.

Nec porro ex brevi Pii VII eruitur statum iuridicum Capituli quoad

(1) Si osserverà che i Canonici, con tale rinunzia, nulla hanno perso, ma acquistato in dignità: infatti non compete loro di confessare, come aiutanti del parroco, ma, presupposta l'approvazione dell'Ordinario, come *domini in domo propria*, essendo loro la chiesa collegiata.

aliquam partem in cura actuali habendam, fuisse immutatum, ut Actor instat, per clausulam consuetudinum revocatoriam in dicto brevi contentam « non obstantibus... consuetudinibus », cum aliis additis formulis. Nam in eodem brevi, ut supra retulimus, de archipresbyteratu expresse declaratum est: « cui... *cura* ut antea *immineat animarum* ». Vigentes vero consuetudines per breve Pianum abrogatae haberi possunt, quatenus eidem adversarentur; sed consuetudines pro Capitulo inductae minime officiebant quominus illud breve effectum suum sortiretur; et insuper, cum res sit de consuetudine immemorabili, ut animadvertit Reiffenstuel cum aliis: « Sub clausula generali revocatoria *non obstante quacumque consuetudine* aut huiusmodi, non comprehenditur consuetudo immemorialis » (« Ius eccles. », vol. I, tit. IV, § 8, n. 189).

Verum praefatae consuetudines, vi quarum Capitulum nonnulla curae actualis iura exercet, cum aperte sint contra Codicis statuta, ut supra dictum est, subiectae omnino sunt memoratae dispositioni can. 5. Quibus omnibus attentis, ad dubium II Domini responderunt: « Affirmative, nisi Ordinarius aestimaverit, ad normam can. 5, tolerandas esse consuetudines, ex quibus Capitulum, privative respectu ad Archipresbyterum, celebrat missas exsequiales, praesente cadavere, funera moderatur, altiorem catechesim tradit, et cumulative cum eodem domibus paschali tempore benedicit. Attenta autem renuntiatione a Canonicis peracta quaestioni circa ius confessiones fidelium excipiendi vi officii, eadem quaestio non est proposita ». Ad III dubium: « Provisum in II ».

Quod attinet ad dubium quartum iam ita concinnatum: « An emolumenta funeraria vel alia, ex curae actualis exercitio provenientia, spectent ad Capitulum, vel potius ad Archipresbyterum », ipsius termini latius vagantur, quam inter partes in contentionem nunc ponatur; quia Capitulum hodie sibi tantum asserit stipem funerariam, praeter partem oblationum ex benedictione domorum; reliqui vero proventus curae actualis ab eodem Capitulo in favorem Archipresbyteri non denegantur.

Re quidem vera, etsi ex iure communi fundata fuerit Capituli intentio, utpote parochi habitualis, ad paroecialia et funebria emolumenta percipienda (cfr. Pignatelli, *Cons. can.*, tom. IX, cons. 150, n. 7), in ecclesia tamen Carmagnolensi emolumenta ex cura actuali provenientia fuerunt assignata Archipresbytero, uti iam in antiquioribus statutis capitularibus habetur: ac postea in iis de anno 1575, amplior formula adhibita est relate ad munia quorum proventus Archipresbytero cedunt, ut ibi legitur: « Cum autem dignus sit quilibet operarius mercede sua, et qui altari servit, de altari vivere debeat, consequetur ipse R. D. Archipresbyter infrascripta commoda, videlicet quidquid ponetur in eius manibus pro baptismis, desponsationibus, missis, pro iacentibus in puerperio, *ac denique pro aliis omnibus* eidem ratione sui officii principaliter et ex antiquo Ecclesiae more, iuxta etiam synodalia dioeces. Episcopi decreta faciendis, *illud totum* lucro et proprio eiusdem commodo cedat »; eaque assignatio facta fuit tanquam retributio laboris pro curae exercitio, ad competentem congruam Archipresbytero constituendam, ut ipse praelaudatus Card. De Luca in suo voto exposuit.

Sed tamen Capitulum funebria emolumenta sibi vindicat, praeter partem ex oblationibus pro paschali domorum benedictione; et haec revera eidem Capitulo spectare demonstratur ex diuturna observantia, quae pro legitimo titulo est habenda. Perpensis enim testibus numero pluribus atque auctoritate ad rem gravioribus, et cribratis plerisque documentis ab utraque parte exhibitis, probatus resultat longissimus usus, iuxta quem Capitulum, quod, uti supra ediximus, missam exsequialem per turnum celebrare ac funera moderari consuevit, sibi etiam comparavit paroecialia funerum emolumenta, sive in cereis, sive in pecuniae summa; dum tamen particularis retributio Archipresbytero, tanquam parocho, iuxta solitum est reservata, simul cum parte quae eidem qua canonico debetur; idque praeter alios proventus quos idem Capitulum ex funeribus ob alium titulum, uti ratione venditionis cerae, lucrabatur. Ac pariter diuturnus mos ex cunctis actis evincitur, ex quo Capitulum ratam partem oblationum percepit propter domorum in festis paschalibus benedictionem, quam cumulative cum Archipresbytero peragebat. Non autem huic demonstrato iuri Capituli ad percipienda paroecialia emolumenta funeraria officit, quod aliqui testes ignorant quomodo eadem emolumenta inter canonicos dispertiantur, cum non apprime de tali partitione nuc disputetur eandemque alii edocti testes retulerint.

Quominus vero Capitulum praedicta emolumenta paroecialia ex consuetudine assequatur, obstant diserta Codicis praescripta, ex quibus « ad vicarium exclusive pertinet tota animarum cura *cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus* » (can. 471, § 4), cum nempe iure « *ad praestationes* quas ei tribuit vel probata consuetudo vel legitima taxatio » (can. 463, § 1), et expresse quoad iusta funebria peragenda, non exclusa missa exsequiali, iuxta perspicuam normam can. 415, § 2, n. 3. Quapropter emolumenta supra tantum determinata spectant ad Capitulum, « dummodo Ordinarius, iuxta can. 5, prouti dictum est in responsione ad dubium II, aestimaverit consuetudinem esse tolerandam »: cetera paroecialia emolumenta ad Archipresbyterum spectant.

Quoad dubium quintum: « An et a quo tempore Capitulum teneatur Archipresbytero restituere emolumenta iam percepta, vel, e converso, Archipresbyter Capitulo », in aperto est resolutionem pendere a responsione data ad dubium proxime antecedens, iuxta nempe fines iurium quae modo dictum est tum Capitulo tum Archipresbytero competere circa emolumenta in casu. Quare restitutio peragenda est respective inter partes, quoad emolumenta indebite iam percepta, ad normam resolutionis dubii IV.

Quoad autem tempus a quo huiusmodi restitutio peragi debet, respondendum tenuerunt Patres, quo minus partium animi exagitentur, ut E.mus Ordinarius Taurinensis concordiam inter easdem curet; quam si non obtinerit, ipse ex aequitate rem definiat.

Quoad dubium sextum cuinam scilicet spectet ius repraesentandi paroeciam, utrum Capitulo, an Archipresbytero, solutio plane consequitur ex responsione data ad dubium I. Siquidem compertum est, illi competere ius repraesentandi paroeciam, qui eam habet in titulum, et eiusdem est

rector principalis et caput, uti profecto est parochus habitualis. Jamvero cum Sixtus IV, uti exposuimus relate ad primum dubium, tres ecclesias Paroeciales territorii oppidi Carmagnoliae, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis, perpetuo univerit Paroeciali et Collegiatae ecclesiae de novo erectae, et ideo Capitulum ex hac plena unione factum sit parochus habitualis, consequens est eidem, qua tali, competere ius repraesentandi paroeciam, in iis nempe, uti AA. explicant, quae ad forum externum spectant, ut quoad tuendum beneficium, quoad immutationes in eodem inducendas, etc. Idque vel magis agnoscendum est in casu, quia per bullam erectionis, ut supra memoravimus, Archipresbytero concredita fuit actualis cura fidelium nonnisi intra oppidi moenia, sed habitualis cura Capituli ad rurales quoque paroecias se extendit; et ideo haud congruum videretur quod Archipresbyter universam paroeciam repraesentet, quam nec *actu* quidem totam sibi commissam habet.

Itaque cum omnino constet talem statutam fuisse naturam ecclesiae Carmagnolensis, nequidquam obiicitur ex eo quod fideles ac etiam auctoritates tam civiles quam ecclesiasticae aestimaverint et habuerint Archipresbyterum tanquam caput paroeciae huiusque repraesentantem. Ad rem namque rationabilis occurrit explicatio, cui iam innuimus disputantes de primo dubio, tum ex vulgari opinione, quoniam agitur de Vicario qui curam reapse exercet, eodemque perpetuo; tum ex facto quod Archipresbyter post breve Pii VII est unica dignitas Capituli eiusque uti caput habetur; et quod post civilem Capituli suppressionem ipse solus coram potestate civili paroeciae personam agere poterat; tum etiam ex facili errore vel aequivocatione; sed eiusmodi actus ambigui et aequivoci iuridicos effectus gignere minime valent.

Quare ad dubium respondetur: Ius repraesentandi paroeciam competere Capitulo iuxta responsionem ad dubium I.

Quoad dubium septimum: « An et quomodo regimen ecclesiae, necnon administratio pecuniarum in eadem oblatarum competat Capitulo, vel potius Archipresbytero, in casu ».

Ecclesiae regimen competere Capitulo manifeste sequitur tum ex eo quod ipsum est rector ecclesiae Collegiatae, ut tradit Card. Gennari, *Questioni canoniche*, quest. 379, pag. 459 ss.; tum, vel magis, ex facto quod ipsum, in casu, est rector curae habitualis: cfr. Pignatelli, op. cit., tom. IX, cons. 50, n. 8. Itaque ad Capitulum pertinet, ut explicatur in memorata sententia *Salutiarum*, diei 1 iulii 1913, n. 83: « Quidquid respicit regimen et administrationem ecclesiae, non modo quad functiones capitulares, sed etiam quoad divinum cultum, celebrationem officiorum, curam et dispositionem sacrae supellectilis etc. ». Ea vero quae spectant ad curae exercitium et ad functiones ac munera paroecialia, de iure competunt Archipresbytero, quin in iisdem impediri possit, iuxta apertum praescriptum can. 415, § 4, ne Capitulum « paroeciales functiones et munera impediat »; necnon § 5.

Circa vero pecuniarum in ecclesia oblatarum administrationem, de qua quaeritur in altera huius dubii parte, Archipresbytero competit pecunias administrare quae colliguntur et offeruntur impendendae in paroecianorum

bonum, dictante can. 415, § 2, n. 5 ad parochum spectare « elemosynas in bonum paroecianorum colligere, easdemque directe vel indirecte oblatas recipere, administrare et secundum offerentium voluntatem distribuere ». Capitulo autem competit ad normam eiusdem can. 415, § 3, n. 3: « (Ecclesiae) bona administrare cum piis legatis »; atque, attento simul can. 1182, § 1, administrare praeter bona seu legata quae in eodem memorantur, etiam pecunias a fidelibus oblatas, si destinatae sint « reparandae decorandaeque ecclesiae divinoque in eadem cultui exercendo », cum Capitulum ecclesiae Collegiatae ex dicto canone ad haec onera in sua ecclesia teneatur. Atque huiusmodi est etiam usus quem excussi testes servari dixerunt; dubitatione tantum exstante quoad collectam pecuniam vulgo « Bussola di S. Antonio » vel « pane di S. Antonio »; quae tamen, si in bonum fidelium offertur, eiusdem administratio, ex praescripto cit. can. 415, § 2, n. 5, ad Archipresbyterum spectat, quin ulla consuetudo Capitulo favere valeat, quippe quae saecularis esse non possit.

Adnotare autem praestat, uti in appellata sententia, nihil hic statui de partium litigantium iuribus relate ad confraternitates ac pias associationes quae, ut complures testes deposuerunt, in ecclesia veluti ad suum altare pecunias colligunt et iuxta oblatorum intentionem impendunt, cum dictae adsociationes partem in causa minime habuerint.

Igitur ad dubium Patres responderunt: « Ecclesiae regimen competere Capitulo, ad normam iuris; administrationem autem pecuniarum in eadem oblatarum spectare ad Capitulum et ad Archipresbyterum respective intra fines can. 415, § 3, n. 3, et § 2, n. 5 ».

STUDI

La Codificazione Canonica Orientale.

(Prolegomeni).

Il Santo Padre Pio XI, per venire incontro a preoccupazioni, domande e richieste, le quali si ripetevano da lunga data, pensò fosse giunto il tempo di raccogliere, finalmente, e *redigere in unum* tutta la Legislazione canonica delle Discipline orientali.

Sono universalmente note la ricchezza, la complessità, la importanza delle Leggi che ciascuna delle Chiese Orientali, dalle più remote origini sino ad ora, ha e venera: Concili Ecumenici, Costituzioni e decisioni Pontificie e delle Congregazioni Romane, Sinodi particolari, disposizioni canoniche di varia origine, consuetudini: tutto un abbondantissimo complesso di Diritto, il quale, quantunque non sia redatto *in uno*, non è per ciò meno prezioso e necessario.

La ricchezza medesima di sì vasta Legislazione, che abbraccia tanti secoli (dai primi tempi cristiani agli ultimi Decreti della S. Congregazione per le Chiese Orientali), e comprende tante e così diverse discipline e « nazioni » (dall'Europa alle coste Indiane); la ricchezza medesima, dicevamo, di tanta

Legislazione, trovandosi così sparsa e dispersa, costituisce una grave difficoltà non solo per lo studio del Diritto canonico, ma, quel che più importa, per l'uso e l'osservanza delle Leggi. Per ovviare e rimediare, almeno in parte, alla suddetta difficoltà, già nel 1715 veniva raccolto per uso privato un « Bollario della S. C. di Propaganda »; e nel 1839–41, se ne dava un'altra e più completa edizione in cinque volumi. Ma neppur questa, poco dopo, parve sufficiente, e fu necessario aggiungere due volumi di Appendice. Nella dedica del volume di Indice, stampato nel 1858, l'editore riferisce come molti avevano chiesto alla S. C. il permesso di stampare quelle Costituzioni Pontificie, perchè « sapientissimae Romanorum Pontificum Constitutiones, quae dogmata, sacramenta, disciplinam, ritus, religionis incrementum in universis orbis partibus respiciunt, veluti thesauri in visceribus terrae, in tabulis S. Congregationis latere, non erat ignotum ». Nel 1893 usciva, in un volume, la prima edizione della notissima *Collectanea*. precisamente con l'intento di « decreta et rescripta.... in unum colligere atque evulgare »; nel 1907 usciva la seconda edizione, in due volumi, « pluribus aliis et recentioribus locupletata documentis ». Nel frattempo, sotto il diretto patrocinio della S. C. de Propaganda Fide, e dopo ingenti ricerche fatte dall'Archivista Francesco Rosi–Bernardini, usciva la raccolta curata dal De Martinis (1): anche questa obbediva alla preoccupazione identica. « Congregatio [de Propaganda Fide] – si dice nella prefazione – magnopere satagentibus Praefectis suis, acta pontificia de Propaganda Fide, tum ante cum post suam fundationem emissa, semper colligendo sedulo incubuit, ne sibi extraordinariae suae in locis eidem subiectis iurisdictionis codex deesset ».

(1) *Iuris Pontificii de Propaganda Fide.... auspice E.mo ac R.mo S. R. E. Cardinali Ioanne Simeoni S. C. de Propaganda Fide Praefecto, cura et studio Raphaëlis De Martinis.* Romae 1888 ss. Ne uscirono 7 volumi della prima parte, e il primo della seconda postumo nel 1909. È noto inoltre come, da parte di studiosi privati, si sian messe insieme e talvolta pubblicate raccolte analoghe, particolari di un solo Ordine o Società: il vol. I del Fondo *Basiliani* nell'Archivio Vaticano, è una compilazione manoscritta intitolata *Summa bullarum et constitutionum apostolicarum pro Ordine S. P. Basilii Magni, aliorumque Collectaneorum eumdem Ordinem spectantium, a P. D. Petro Menniti eiusdem Ordinis Abbate generali digesta et conscripta anno 1707*. Si parla anche di un *Bullarium Ordinis S. Basilii Congregationis Lithuanae*, compilato nel XVIII secolo dai Basiliani Ruteni e che sarebbe stato pubblicato, ma, per quanto sappiamo, irreperibile (Pitra *Analecta novissima*, I. Frascati, 1885, pag. 364, gli dà la data impossibile del 1670 *circa*). Nel 1880 uscì a Parigi la *Collectanea Constitutionum, Decretorum, Indultorum ac Instructionum Sanctae Sedis, ad usum operariorum apostolicorum Societatis Missionum ad Exteros, selecta et ordine digesta cura Moderatorum Seminarii Parisiensis eiusdem Societatis*, disposta nel medesimo ordine sistematico che fu poi adoperato nella prima edizione della *Collectanea* della S. C. di Propaganda. e che non era altro che lo sviluppo di una raccolta anteriore: *Constitutiones Apostolicae, Brevia, Decrdta pro Missionibus Sinarum.....*, stampata a Parigi nel 1676 a cura del Seminario della medesima Società delle Missioni Estere, per uso dei loro missionari. Compilazioni del genere sono: S. Giamil, *Genuinae Relationes inter Sedem Apostolicam et.... Chaldeorum Ecclesiam*, Roma, 1902; e il *Bullarium Maronitarum* del P. Tobia Anaissi, Roma, 1911.

Tutte queste raccolte, meritevoli del più alto plauso e che oggi, infatti, sono esaurite, non rispondono che in parte ai bisogni e alle intenzioni della S. C. per le Chiese Orientali, e della Commissione Cardinalizia della Codificazione. In esse, ciò che riguarda l'Oriente o è manchevole, o non vi apparisce per nulla, oppure vi è frammisto alla Legislazione per le Missioni latine, e non sempre il testo vi è rigorosamente esatto. Sicchè molte furono le suppliche e numerosi i rapporti di Prelati orientali e di dotti orientalisti, i quali affrettarono con i voti la Codificazione canonica orientale; suppliche e rapporti che divennero più vivi e frequenti, dopo che per la Chiesa Latina la santa memoria di Pio X e di Benedetto XV ebbero iniziato e condotto a termine il *Codex Iuris Canonici*.

E torna qui utile richiamare quanto il Sommo Pontefice Pio IX, nella Lettera Apostolica *Romani Pontifices* del 6 gennaio 1862, colla quale erigeva la Congregazione speciale di Propaganda Fide per gli Affari del Rito Orientale, si proponeva ed ordinava: *Volumus tamen, ut in eadem Congregatione hisce nostris Litteris constituta, existat Cardinalis Ponens, a Nobis et a Nostri successoribus stabili modo semper eligendus, qui munere fungatur sedulo dirigendi studia, quae necessaria sunt* ad colligendos Ecclesiae Orientalis canones, *et ad examinandos, ubi opus fuerit, omnes orientales libros cuiusque generis sint, sive huiusmodi libri respiciant Sacrorum Bibliorum versiones, sive catechesim, sive disciplinam*. Era la consacrazione ufficiale di un compito affidato già dal 1° agosto 1858, *ex Audientia SS.mi*, al benedettino Giambattista Pitra, di raccogliere cioè nelle varie biblioteche di Roma e d'Europa tutto ciò che potesse agevolare lo studio del Diritto canonico dei Greci. Risultato ne furono i due volumi pubblicati dal medesimo Pitra a Roma nel 1864–1868 col titolo di *Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta*, e che abbracciano il periodo dei nove primi secoli.

Il regnante Sommo Pontefice non si nascondeva l'ardua portata dell'impresa, nè la grandezza e gravità del lavoro che necessariamente implicava; non si nascondeva, in vista della detta Codificazione, la vastità e profondità delle ricerche preparatorie, la difficoltà e complessità delle adunanze preliminari, la somma di tempo e di energie che si sarebbero dovute consacrare a tale scopo. Ma ciononostante, fiducioso nello Spirito di Dio che guida e assiste la sua Chiesa, e per dare un'altra prova della sovrana sua predilezione per l'Oriente, decideva, allo scopo – come notificammo a suo tempo – la creazione di una Commissione Cardinalizia, incaricata di sì vasta ed importante impresa.

In seguito a tale Atto del S. Padre, vennero istituite, alle dipendenze della Commissione Cardinalizia, due particolari Commissioni, destinate, l'una alla ricerca e raccolta delle *Fonti* dei Diritti Orientali, l'altra allo studio immediatamente preparatorio della Codificazione, e cioè alla graduale *redazione* dei relativi testi. Quest'ultima fu già in grado il 7 marzo 1930 di iniziare i suoi lavori: a proposito di che, nell'adunanza del 16 maggio 1930 si osservò che la qualifica di *Consultori*, data ai componenti Orientali di questa Commissione, non era propria, non corrispondendo esattamente al compito loro affidato. Essi infatti compiono lo studio in rappresentanza dei loro Patriarchi, Metropoliti e Vescovi; e propongono i canoni secondo le

esigenze della rispettiva Disciplina: canoni che, dopo la redazione fatta insieme da loro stessi su voto e discussione dei singoli, vengono poi presentati all'Episcopato, perchè faccia in merito le sue osservazioni.

Fu pertanto deciso di chiamarli « Commissione dei Membri Delegati Orientali », alla quale, restavano aggiunti, in aiuto e in qualità di Consultori, alcuni giuristi scelti fra i Consultori della Sacra Congregazione.

Non è questo il luogo, nè sarebbe ancora il tempo, di narrar come procedesse e proceda il concorde lavoro delle due sezioni: basti accennare che a ciascuno dei componenti la seconda, si chiese, oltre a non pochi studi particolari, monografie e informazioni occorrenti caso per caso, un voto sulle Fonti del Diritto o Legislazione di questa o quella Disciplina Orientale.

Frutto di questi studi furono numerose e accurate memorie: di Mons. Dib, per i *Maroniti*; del P. Holoveckyj, per i *Ruteni*; del P. Coussa e del P. Abela per i *Melchiti*; del Can. Balan, per i *Rumeni*; del Rev. Gozman, per i *Copto-Egiziani*; del P. Ricciotti, per i *Siro-Puri*; del Rev. Grébaut, per gli *Etiopici*; del P. Vosté, per i *Caldei*; del P. Hatzuni, per gli *Armeni*; del P. Souarn, per i *Bulgari*.

Sulla traccia di questi studi e sulla scorta di altre indicazioni *obiter* chieste e date specialmente da parte dei Rev.mi Vescovi Orientali, s'iniziò un lavoro di *spoglio delle Fonti* indicate e rintracciate; disponendone il risultato in appositi SCHEDARI, i quali, sistematicamente e divisi per oggetto, raccogliessero per ciascuna Disciplina i vari dati di tutte le sue Fonti.

Tali schedari, appunto perchè rappresentano un vero tesoro di informazioni, costituiscono un prezioso strumento di lavoro in servizio della Codificazione.

Contemporaneamente apparve opportuno, anzi necessario ed urgente, raccogliere di nuovo quanto la S. Sede avesse deciso, nel corso degli ultimi quattro secoli, in merito alle cristianità orientali. Allo scopo, pur tenendo nel debito conto le citate pubblicazioni, non restava che interrogare l'*Archivio di Propaganda Fide*, ove son custoditi i documenti che dalle prime origini della detta S. Congregazione riguardano le Chiese di Oriente. Queste prime origini risalgono al Papa Gregorio XIII (1572–1585), che nel 1573 costituiva la « Congregatio pro rebus Graecorum », mutatasi sotto Clemente VIII in « Congregatio super negotiis Fidei et Religionis Catholicae », e chiamata poco dopo « de Propaganda Fide », col più vasto scopo di trattare non solo gli affari dei Greci e degli Orientali, ma anche promuovere la Fede nei paesi latini di missione. Com'è noto, la S. C. de Propaganda Fide fu poi formalmente eretta da Gregorio XV con la Lettera Apostolica *Inscrutabili*, in data 22 giugno 1622.

Il Rev. D. Cirillo Korolevskij, sacerdote di rito bizantino, addetto alla Biblioteca Apostolica Vaticana, fu, con il sovrano gradimento dell'Augusto Pontefice, incaricato per questa ricerca. Approfittando egli di studi anteriori già compiuti dal 1909 nell'Archivio della S. C. di Propaganda, sia per conto della Missione Storica Rutena, sia per conto proprio, e che aveva estesi a tutti i popoli del proprio rito bizantino, si accinse al lavoro dall'ottobre 1929, e metodicamente compì lo spoglio di tutti quanti gli atti e documenti di carattere disciplinare e dispositivo riguardanti l'Oriente o

comunque riflettenti decisioni della S. Sede per le Chiese Orientali. Però, trattandosi di un materiale vastissimo, se lo spoglio può dirsi completo per i popoli di Disciplina bizantina, restano a consultarsi – e verranno via via consultati – non pochi registri di Archivio per quelli delle altre Discipline canoniche orientali. La S. C. per gli Orientali, sotto i cui auspicî un tale lavoro riceveva svolgimento e direzione, fornì inoltre altri documenti, sempre d'indole generale, a complemento della graduale inchiesta.

Nel medesimo tempo, il Rev.mo P. Giacomo Vosté, O. P., ha preparato lo schedario del *Synodicon orientale* o collezione degli antichi Sinodi Caldei e della *Collectio canonum synodicorum* di Ebedjesu († a. 1318); il Rev.mo D. Giuseppe Ricciotti, Can. Reg. Lat., quello del *Nomocanon* di Bar-Hebraeus († a. 1286); il Rev.mo P. Garabed Amaduni, Mechitarista di Venezia, quello del Diritto armeno antico, quasi ultimato; il Rev.mo P. Mauro da Leonessa, M. C., Vice Rettore del Pontificio Collegio Etiopico, quello del *Fetha Nagast* o « Legislazione dei re », Codice ecclesiastico e civile dell'Abissinia; il Rev.mo Pietro Sfair, Interprete della S. C. Orientale, ne va preparando uno del Diritto particolare dei Maroniti; e il Can. Balan un altro per i Rumeni.

La raccolta non vuole avere che un carattere di erudizione e di pura informazione; anche per questo lato, come il merito e l'onore, così la responsabilità circa la lettura e l'interpretazione dei vari testi e delle varie carte restano ai compilatori degli spogli e delle schede.

Le schede sono per ora raccolte in fascicoli. I primi due fascicoli, quelli cioè del Rev. D. Cirillo Korolevskij, contenenti il primo 726 schede, e il secondo 675, offrono diversi testi di Diritto nuovo, tra i limiti cronologici 1550–1902, cioè dal ripristino di relazioni più frequenti con l'Oriente fino alla morte di Leone XIII.

È quasi superfluo notare che si è seguìto il metodo per fascicoli appunto perchè ciascuno possa ritagliare i vari dati in forma di altrettante schede, e creare uno schedario da tener sempre in via di miglioramento, aggiungendo, togliendo, o modificando secondo le ricerche personali e le nuove pubblicazioni di questa serie medesima.

Utilizzando i numerosi documenti raccolti e pubblicati nei vari volumi della continuazione del Mansi, da Mons. Luigi Petit, degli Agostiniani dell'Assunzione, Arcivescovo di Atene, poi di Corinto (1868–1927), si potrà dare non troppo tardi un fascicolo di testi di *Diritto bizantino nuovo*, che sarà un prezioso ausilio, almeno come *subsidium iuris*.

Così pure coll'aiuto del saggio di ricostituzione dei Regesti Pontifici, fatto già da anni dal Jaffé e dal Potthast, e riformato da Ewald, Kaltenbrunner ecc., nonchè di altre pubblicazioni congeneri, curate dall'Archivio Vaticano e dalla Scuola Francese di Roma per i Papi più recenti, potrà compilarsi un fascicolo speciale di *Diritto pontificio orientale* dall'epoca di S. Clemente I fino all'anno 1550, e che cronologicamente avrebbe dovuto precedere quelli di *Diritto nuovo*.

Si terranno anche nel dovuto conto i *Bollari* di quegli Ordini Religiosi che nel medioevo furono più a contatto con le Chiese Orientali (France-

scani, Domenicani) e il *Cartulario* dell'Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme, detto poi di Malta.

Un altro fascicolo speciale darà i testi di *Diritto nuovissimo*, cioè da Pio X di s. m. ai nostri giorni.

I Sinodi moderni delle varie Chiese Orientali sono tutti stampati in edizione accessibile quando si tratta di Sinodi approvati: gli altri, che o furono abbandonati, o non furono sottomessi all'approvazione della S. Sede, o furono condannati, possono offrire qualche utilità alla consultazione. Si è cercato di metterne il materiale alla portata dei membri della Commissione di Codificazione nel miglior modo possibile, affinchè nessuna fonte del diritto orientale rimanesse inesplorata.

Citiamo quelli approvati: *a*) il Sinodo ruteno di Kobryn del 1626, approvato e confermato in parte da Urbano VIII (testo riportato *per extensum* nella Bolla *Militantis Ecclesiae* del 6 dicembre 1629: De Martinis, I, 116–118); *b*) il *Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno 1720*, pubblicato per la prima volta a Roma nel 1724, ristampato nel 1838 e nel 1883); *c*) il *Synodus provincialis anno 1736 in Monte Libano celebrata*, Roma 1820); *d*) il Sinodo Maronita di Lûwayzeh del 1818 (*Coll. Lac.*, II, 577–580: Mansi, t. XXXIX, coll. 249–252); *e*) i *Canones Concilii patriarchalis graeco–melchitici catholici habiti in domo patriarchali apud Collegium Annuntiationis B. V. M. de Ain–Traz, mense decembri, anno 1835*, Roma, 1841 (edizione araba: la versione latina, non ufficiale, trovasi tanto nella *Collectio Lacensis* (II, 580–592) che nella continuazione del Mansi (t. XXXIX, coll. 323–338) [in latino], e t. XLVI, coll. 983–998 [in italiano]); *f*) il *Concilium primum provinciale Alba Juliense et Fogarasiense habitum anno 1872*, Roma, 1881); *g*) il *Concilium provinciale secundum provinciae ecclesiasticae graeco–catholicae Alba Juliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1882*. Blaj, 1885, ristampato nel 1886; *h*) gli *Acta et decreta Synodi provincialis Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli anno 1891*, Roma, 1896); *i*) il *Synodus Sciarfensis Syrorum in Monte Libano celebrata anno 1888*, Roma, 1896; *k*) il *Synodus Alexandrina Coptorum habita Cairi in Aegypto anno 1898*, Roma. 1899; *l*) il *Concilium provinciale tertium provinciae ecclesiasticae graeco–catholicae Alba–Juliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1900*, Blaj, 1906; *m*) gli *Acta et decreta Concilii nationalis Armenorum Romae habiti ad sancti Nicolai Tolentinatis anno Domini 1911*, Roma 1913.

A. G. Cicognani, *Assessore*
della S. Congregazione pro Eccl. Orient.

QUESITI MINORI

29. - Tizio, parroco, volendo meglio provvedere alla istruzione religiosa delle bambine, chiama nella sua parrocchia le religiose della Congregazione X, e con solenne contratto cede loro una casa adatta con orto vicino, obbligandosi esse a fare asilo e scuola inferiore alle fanciulle. Così le suore col consenso del Vescovo vi si trasferiscono e dopo un anno, per formale atto del Vescovo stesso, fondano ivi la Casa religiosa. Sorti poi degli screzi, il parroco le vuole mandar via, chiamando altre suore di altra Congregazione, a dirigere e amministrare l'« Istituto e asilo scolastico », da lui fondato. Quid iuris?

R. Il vocabolo *fondazione* « *fundatio* », in diritto, anche canonico, ha largo significato. Nel nostro Codice lo vediamo usato spessissimo, non solo nel senso stretto, di « pia fondazione » di cui al canone 1544, ma anche a proposito di ogni specie di istituzione, p. es., benefici, chiese, ospedali, case, ecc. sicchè in realtà *fondare* equivale a dare alcuni beni in sede o in dote di qualche ente morale o giuridico, il quale poi venga *eretto* per atto della competente autorità pubblica, in forma di diritto. Così si distingue la fondazione dall'erezione di beneficio, di casa religiosa ecc., poichè l'erezione presuppone sempre la fondazione.

Il modo con cui si pone in essere la fondazione è, ordinariamente, la *donazione*, che in tal caso dicesi « ad causam piam ». Inutile ricordare che tali donazioni si compiono con l'accettazione e sono, dopo questa, irrevocabili, in guisa che non ammettono condizioni risolutive *tacite*, anzi non si presumono soggette a condizione, considerandosi piuttosto per *modo* quel che si afferma condizione, e non si dà che azione per obbligare a compiere il modo, anche, però, azione rescissoria.

Non tutte le pie fondazioni sono enti morali o istituti non collegiali. Anzi il Codice distingue le fondazioni pie in senso stretto (tit. XXIX–XXX del III libro) le quali non sono che meri *contratti* con una persona morale già costituita, e gli istituti pii non collegiali (tit. XXVI, che possono essi stessi erigersi in persona morale, e quindi sono virtualmente tali già anche prima dell'erezione. Pertanto le « fondazioni pie » di per sè sole, non possono essere *soggetti* giuridici, tanto meno soggetti capaci di acquistare, o soggetti del diritto di proprietà. Tale capacità spetta invece alle persone morali che le sorreggono e ne amministrano i beni. Se invece la « fondazione pia » è eretta canonicamente in ente morale, p. es., collegio, istituto, orfanotrofio, ospedale, ospizio ecc., allora si distingue certamente anche dalla persona morale (per lo più Congregazione religiosa) che lo amministra, dirige, e, in tal caso, è certamente soggetto di proprietà, capace di acquistare e di disporre.

Nel caso, dunque, occorre vedere se vi fu questa erezione che abbia trasformato la fondazione pia in vero istituto, non collegiale. Prima di tale erezione, infatti non vi fu un mero *contratto* con altra persona morale (c. 1498) ed è intuitivo che un contratto non ha personalità per sè stante.

La persona morale però è obbligata a compiere gli obblighi della fondazione e a questo effetto il parroco ha azione anche rescissoria, da esperirsi in Curia. Nè può opporsi, nel caso, la fondazione di Casa religiosa, già fatta, potendo, e nel caso dovendo, anch'essa rescindersi dall'autorità competente. (Cfr. can. 498 e 533, § 1, nn. 3, 4; 535, § 3, n. 2.

30. – Un religioso delegato alla esplorazione della volontà di due novizie, rimane alla grata con esse per ben due ore e mezza, non senza ammirazione della superiora e delle altre monache. Poichè questo caso non è isolato, si domanda se vi sono delle leggi che contengano entro certi limiti la contenenza della esplorazione della volontà delle novizie e professe temporanee.

R. Il canone 552 dichiara: « .... *diligenter* exploret... num ea coacta seductave sit, an sciat quid agat; et si de pia et libera voluntate plane constiterit.... etc. »; parole desunte di peso dal Conc. Trid., seg. XXV, *De regul.*, canone 17. Sono dunque *tre* sole le domande che l'esplorante deve rivolgere alla candidata; e ciò s'intende in senso esclusivo, a norma della costituzione *Etsi mendicantium* di S. Pio V (16 maii 1567, § 2, n. 6), dove appunto deplora l'abuso di rivolgere altre interrogazioni « de plerisque rebus interrogant, neque necessariis, neque in decreto Concilii Tridentini desuper contentis » e quindi le proibisce espressamente: « Volumus... quod puellarum Deo dicandarum an scilicet coactae, vel seductae fuerint examen faciendum..... et interrogationes alias quam eas quae praefatum Concilium Tridentinum iubet eis fieri omnino prohibemus, ac similiter volumus quod puellae vel novitiae ipsae ad alias interrogationes respondere minime teneantur ». Il compito dell'esplorante è dunque ben definito. Ma può darsi il caso che l'esplorata creda necessario fare una lunga risposta a domande così poche e così brevi, il che specialmente suole avvenire con anime scrupolose, le quali non sono mai in chiaro di nulla. L'esplorante però ricordi che è lui che deve farsi una opinione sicura del caso, anche se la candidata rimanga coi suoi dubbi apparenti. A tale uopo non è necessaria una lunga conversazione, con repliche e controrepliche: quello che la risposta lascia a desiderare può ben supplirsi col concetto, ben facile a farsi, della condizione mentale e spirituale della candidata, senza che sia giuocoforza provocare l'ammirazione di chi aspetta.

31. – Il capitolo di N. è composto di 12 canonicati con prebenda propria oltre una Massa Comune *inter praesentes*. Di questi, 3 sono vacanti e 2 sono goduti da Canonici giubilati da poco tempo.

Per i vacanti – *ab immemorabili* – il Carmerlengo ha provveduto – per sè o per altri alla celebrazione ed applicazione della Messa conventuale, prelevando l'elemosina sulle rendite della Massa Comune *inter praesentes*.

Ora il Capitolo ha deciso di adottare – ad imitazione di altri Capitoli ed in forza del canone 417, § 3 – lo stesso criterio anche per giubilati e cioè che la Messa di ebdomada di turno dei detti Canonicati venga celebrata o fatta celebrare dal Camerlengo a spese della detta Massa.

Stante opposizione: si domanda se il criterio adottato dal Capitolo sia conforme al Diritto, e, in caso negativo quali siano le disposizioni al riguardo.

R. I canonici giubilati, secondo ripetute dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio, sono totalmente esenti dall'obbligo della Messa

conventuale, quindi non esiste « Messa di ebdomada di turno dei detti canonicati ». Nè può in alcun modo invocarsi la parità coi canonicati vacanti, essendo evidentissimo che i canonicati di cui sono giubilati i titolati sino alla loro vita sono pieni. Perciò la consuetudine di prelevare l'elemosina può ben osservarsi a norma del canone 417, § 3, ma dal cumulo delle distribuzioni deve sempre sottrarsi integra la parte spettante ai giubilati.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Lo scioglimento dei circoli giovanili di Azione cattolica in Italia, ordinato e attuato il 31 maggio–1° giugno scorso e la conseguente polemica, ha provocato una Lettera enciclica, scritta in italiano soltanto, in data 29 giugno, in cui il Santo Padre anzitutto si dichiara riconoscente verso l'Episcopato cattolico di tutto il mondo, per le consolanti attestazioni di solidarietà e di conforto che gli sono state offerte in questa occasione ed esprime anche il suo compiacimento pel progresso dell'Azione cattolica nei singoli paesi, quindi, fatta la storia degli avvenimenti e delle misure prese dalla Santa Sede (1) e confutate facilmente le asserzioni più rilevanti avventate dall'altra parte per giustificare la polemica, ribadisce i concetti fondamentalmente espressi nella Enciclica su la educazione cristiana, circa i diritti della Chiesa e dello Stato in proposito. Afferma particolarmente l'incontestabile diritto della Chiesa « non solo di deporre nelle anime i primi indispensabili principii ed elementi della vita soprannaturale, ma anche di promuovere e sviluppare questa vita secondo le opportunità e capacità, coi modi e coi mezzi da lei giudicati idonei, anche nell'intento di preparare illuminate e valide cooperazioni all'apostolato gerarchico... « ut vitam habeant, et abundantius habeant ». Sicchè è grave errore credere che l'azione della Chiesa in proposito debba restringersi all'*istruzione religiosa* nelle scuole, e nell'*assistenza ecclesiastica* alle associazioni giovanili del partito e regime: non permettendole questo che esplicare appena un *minimum* della sua efficienza spirituale e soprannaturale. E dichiara che pertanto non è lecito a cattolici combattere, o prestarsi a combattere l'Azione cattolica così intesa a esclusivo profitto di un illogico monopolio educativo dello Stato: in tale senso deve restringersi e intendersi il giuramento fascista di eseguire senza discutere gli ordini delle superiori gerarchie, secondo la comune riserva insita in qualsiasi giuramento « salve le leggi di Dio e della Chiesa ». Termina domandando accrescimento

(1) Sospensione dell'invio del Cardinale Legato alle feste antoniane di Padova, sospensione delle processioni festive in tutta Italia (con facoltà però data in seguito ai Vescovi di dispensare, nei singoli casi da questo divieto), inoltre i vari gruppi di Azione cattolica sono posti sotto l'immediata presidenza dei Vescovi diocesani.

di preghiere al Signore affinchè voglia illuminare le menti al vero e volgere la volontà al bene, in pacifica e tranquilla unione e cooperazione al bene comune [« A. A. S. », XXIII, pag. 285].

Cause di beatificazione e canonizzazione. – Martedì, 14 aprile 1931, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la nuova Congregazione *Preparatoria* su le virtù del Servo di Dio Vincenzo Pallotti, Sacerdote e Fondatore della Pia Società delle Missioni.

Martedì, 21 aprile 1931, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha avuto luogo la Congregazione *Ordinaria particolare* dei Sacri Riti su le seguenti materie:

1. Validità dei processi su i miracoli della Beata Maria Michela del Santissimo Sacramento, Fondatrice dell'Istituto delle Ancelle Adoratrici del S.mo Sacramento e della Carità.

2. Validità dei processi su i miracoli del Ven. Servo di Dio Giuseppe M. Pignatelli, Sacerdote della Compagnia di Gesù.

3. Validità dei processi su le virtù del Ven. Servo di Dio Ludovico da Casoria, Fondatore della Congregazione dei « Frati Bigi ».

4. Validità dei processi su le virtù del Servo di Dio Innocenzo da Berzio, Sacerdote dell'Ordine dei Minori Cappuccini.

5. Validità dei processi su le virtù della Serva di Dio Maria Aikenhead, Fondatrice delle Suore della Carità in Irlanda.

6. Circa il culto non mai prestato al Servo di Dio Pietro Renato Rogue, Sacerdote e Martire della Congregazione della Missione.

7. Circa il culto non mai prestato al Servo di Dio Biagio Marmoiton, Martire della Società di Maria (Maristi).

8. Circa il culto non mai prestato al Servo di Dio Giovanni Merlini, Sacerdote e Superiore Generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.

Martedì, 28 aprile 1931, alla presenza dell'E.mo e Rev.mo signor cardinale Luigi Sincero, relatore, si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria* su le virtù della Serva di Dio Gioachina Vedruna de Mas, vedova e fondatrice della Congregazione delle Suore della Carità.

Martedì, 5 maggio 1931, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria* su le virtù del Servo di Dio Domenico Savio, giovane alunno dell'Oratorio Salesiano del B. G. Bosco.

Martedì, 12 maggio 1931, nel Palazzo S. Callisto, presso l'E.mo cardinale Bisleti, Relatore della Causa della Ven. Serva di Dio Filippa Duchesne, ha avuto luogo la Congregazione *Antipreparatoria* su le virtù della stessa Ven. Serva di Dio.

Martedì, 19 maggio, nel Palazzo Apostolico Vaticano, all'augusta presenza del Santo Padre, ha avuto luogo la Congregazione *Generale* su le virtù esercitate in grado eroico dal Ven. Servo di Dio Glicerio Landriani, Novizio della Congregazione dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio, delle Scuole Pie.

Lutti nel S. Collegio. – Martedì 5 maggio alle ore 0,50, dopo lunga, penosa malattia, santamente spirava il cardinale **Basilio Pompilj**, vescovo

suburbicario di Velletri, arciprete della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, Vicario generale di Sua Santità per la Città di Roma e suo distretto. Era nato a Spoleto il 16 aprile 1858; studiò a Roma nel Seminario Vaticano e Romano, laureandosi in teologia, diritto canonico e civile. Fu ordinato sacerdote nel 1880, frequentò lo Studio della Sacra Congregazione del Concilio, ove conseguì il titolo di avvocato e nel 1891 ne assunse la direzione. Nel 1893 fu nominato canonista della Sacra Penitenzieria Apostolica e, successivamente, Correttore e Datario dello stesso Sacro Tribunale, in cui per molto tempo, tenne le veci del Reggente. Nel 1907, la s. m. di Pio X lo elesse Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, nel quale nuovo ufficio, si distinse egregiamente per le sue altissime qualità di uomo di azione e di governo.

Nel Concistoro del 27 novembre 1911 lo stesso Pio X lo ascrisse al Sacro Collegio, assegnandogli la Diaconia di S. Maria in Domnica, e dopo la morte del Cardinale Respighi, nel 1913, gli affidò l'altò ufficio di Suo Vicario generale per la Città di Roma e suo Distretto, conferendogli nel Concistoro successivo del 25 maggio 1914 il titolo presbiterale di S. Maria in Aracoeli donde nel 1917 passava alla Sede Suburbicaria di Velletri.

Già negli anni della sua intensa attività presso le Sacre Congregazioni non omise mai di occuparsi del sacro ministero, dando, inoltre, opera preziosa all'Azione Cattolica. Fu infatti assistente ecclesiastico del Circolo San Pietro e poi assistente ecclesiastico generale della Gioventù Cattolica Italiana. Vicario generale di tre Pontefici seppe sempre interpretarne ed eseguirne le volontà con sapienza e con devozione ammirevoli, curando, sopratutto, la santificazione del clero e il rifiorire della vita religiosa nelle parrocchie. Ad un'opera specialmente, egli dedicò energia ed ardore instancabili: l'incremento sempre più intenso delle vocazioni sacerdotali; e questa sua fatica forma certo uno dei serti più fulgenti della sua corona di meriti. Dell'amore e della stima di cui il compianto cardinale era circondato si ebbe, recentissimamente, una prova, allorchè, nel dicembre del 1930, in occasione del suo cinquantesimo di sacerdozio, il clero ed il popolo di Roma con tutte le più alte autorità si strinsero intorno a lui, nell'Arcibasilica Lateranense di cui era Arciprete dalla morte del cardinale Ferrata (ottobre 1914), per presentargli omaggi di congratulazione, di devozione, di preghiere.

In quella occasione l'Augusto Pontefice Pio XI tributò altissimo elogio al cardinale, ricordando che ben poteva dirsi come quasi tutto il periodo sacerdotale del porporato era stato trascorso nella più intima e devota collaborazione col Romano Pontefice. Gli succede come Vicario generale il cardinale Marchetti-Selvaggiano.

Il cardinale Pompilj apparteneva alle Sacre Congregazioni: del Sacto Offizio, Concistoriale, del Concilio, dei Religiosi, degli Affari ecclesiastici straordinari, dei seminari e delle Università degli Studi; al Supremo tribunale della Segnatura Apostolica; alla Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice di Diritto Canonico. Era Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

FATTI DEL MESE

In maggio si ebbero le due grandiose commemorazioni del Concilio di Efeso, con un Congresso Mariano nella Basilica dei SS. Apostoli e due grandiose processioni pel trasporto della Sacra Icone di Maria « Salus populi Romani » da S. Maria Maggiore a S. Giovanni in Laterano (10 maggio) e viceversa; e l'altra del 15 maggio, nel quarantesimo della *Rerum novarum* con un Congresso internazionale delle opere sociali di Azione cattolica conclusi alla presenza del Santo Padre, che presentò ai convenuti la sua mirabile enciclica *Quadragesimo anno*. Basta leggere anche le pagine che diamo in questo fascicolo, per convincersi di quanto assegnamento faccia il Santo Padre su l'Azione cattolica e segnatamente sui gruppi giovanili, per la ristorazione cristiana dei costumi. Tanto più dolorosamente si ripercossero nel suo animo le ostilità prima della stampa, e poi del Governo contro tali organizzazioni, culminate con l'ordine di scioglimento delle Associazioni giovanili, dato appunto il 31 maggio ed eseguito nei due giorni seguenti. Poichè il triste evento sembra si fondi su malintesi nel giudicare l'opera di tali Associazioni, opera di formazione e di apostolato spirituale, in cui altri ha visto invece una specie di dottrina e di organizzazione politica, concorrente e fin contrastante all'indirizzo pubblico di educazione e disciplina o inquadramento nazionale, è a sperare che facendosi strada la verità torni presto la pace, che tutti i buoni desiderano.

Ben più terribili eventi riserbarono alla Spagna le giornate dell'11 maggio e successivi, quando orde di comunisti (ispirate e sobillate pel tramite della vicina) si abbatterono, a Madrid, Malaga, Valencia, Cadice, Xeres, Siviglia, Alicante, Cordoba, Toledo, Algesiras, su chiese e conventi distruggendo con furia cieca, tesori di arte, di scienza e di beneficenza, sotto gli occhi stessi del Governo, incredibilmente passivo. Tre vescovi, tra i quali il Cardinal Primate di Toledo, dovettero prendere la via dell'esilio. La Santa Sede protestò energicamente ben cinque volte, e sembra che, insieme con la reazione popolare cattolica, abbia ottenuto maggior oculatezza nelle autorità, a scongiurare il più tetro disastro nazionale.

Il 4 maggio fu rieletto ad Angora presidente di Turchia Mustafa-Kemal, e il 13 a Versailles, dopo un primo scrutinio in cui soccombette il Briand, fu assegnato il settennato presidenziale a Paolo Doumer, già presidente del Senato: poco dopo, il 18, scoppiò di nuovo lo sciopero generale dei tessili, nella regione di Lilla e Roubaix. Il 30 fu celebrato solennemente il 5° centenario della morte di Giovanna d'Arco, essendo Legato Pontificio il cardinale Bourne, arcivescovo di Westminster.

In Italia è inoltre da segnalarsi il successo del prestito interno per la rinnovazione dei buoni del Tesoro, ove la richiesta di 4 miliardi fu quasi del doppio sorpassata dall'offerta (15-22 maggio).

Il 15 giugno furono pubblicati i primi risultati del censimento che dànno al 21 aprile una popolazione residente di oltre 42 milioni, assegnandole il terzo posto fra le Nazioni europee, dopo la Russia e la Germania: l'ultimo censimento del 1921, ha dato 38.575.756 abitanti.

Il 20 giugno si ebbe la salutare proposta del presidente americano Hoover di sospendere per un anno i pagamenti di debiti di guerra fra le Nazioni: l'Italia non ha esitato ad accettare nonostante il sacrificio che rappresenti per essa specialmente la sospensione delle consegne in natura da parte della Germania.

Nella notte dal 15 al 16 giugno il nunzio di Lituania, mons. Bartoloni, fu, contro tutte le norme diplomatiche, accompagnato alla frontiera, per avere appoggiata una protesta collettiva dell'Episcopato contro i soprusi commessi da quel Governo in violazione del Concordato con la Santa Sede. Il Governo vide in questo « un ingerimento in questioni di politica interna, favorente un partito di opposizione al Governo ». Intanto tutti i vescovi presenti al Congresso Eucaristico in Vilkaviskis fecero silenzioso corteo alla vettura che allontanava il Nunzio.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16